D 11

E. CATELLANI

PROF. ORD. NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

IL

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

NELL'ANTICA GRECIA

Biblioteca Universitaria
CESBA
4
1
14
PADOVA

ROMA
ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA
—
1892

Benvenuto Rossi

PUVO393018

E. CATELLANI
PROF. ORD. NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

IL

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

NELL'ANTICA GRECIA

ROMA
ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA
1892

Cerri B 4° 1-14

dono Cerri

Estratto dal periodico
STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO
Anno 1892, fasc. 3°

ROMA — TIPOGRAFIA VATICANA, 1892.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO NELL'ANTICA GRECIA

1. — *Cenni del diritto internazionale privato, apparsi tra i popoli dell'antichità.*

Da tutta la storia dell'antichità apparisce chiaramente non esser vero che il diritto internazionale privato abbia avuto origine nelle moderne società dell'Europa occidentale. Questa, a differenza delle altre regioni, ebbe, a partire dall'antichità, maggior continuità di vita che le permise di sviluppare quei germi, nella produzione dei quali altri paesi l'avevano preceduta; ed a cominciare dall'età moderna, la preponderanza di forza militare e di energia intellettuale le permise di estendere al resto del mondo il suo sistema di rapporti internazionali. Ma, se l'Europa d'Occidente è diversa dalle altre grandi regioni storiche in quanto riguarda lo sviluppo del diritto internazionale privato, non può dirsi che se ne distingua per averlo creato fin dalle origini sue. Altri paesi avevano formato, ancor nell'antico Oriente, un sistema di diritto internazionale, o fra loro frazionandosi, o entrando in intimi rapporti coi vicini per virtù d'attrazione. Ciò che venne loro meno fu la vita e la durata necessarie ad allargare quel sistema. Il concetto di società internazionale in cui tutti gli Stati che vi partecipano sieno autonomi e in cui pur tutti si uniscano come membri di una stessa famiglia, e l'altro concetto che ne deriva di applicazione estraterritoriale della legge civile, non possono conseguirsi se non che in una condizione progredita dell'organismo di Stato e dei suoi rapporti, atta ad inspirare in chi li studia una certa facoltà d'astrazione. A questo stadio di sviluppo positivo ed intellettuale, varie società antiche s'avviavano quando la loro carriera storica s'estinse. O, assorbite da altre società più giovani e barbare, l'opera da loro iniziata andava perduta; o minacciate, come la China, si ritiravano segregandosi dai rapporti esteriori; o soccombendo trasmettevano in conquistatori, capaci di conservarlo e svilupparlo più tardi, il patrimonio dei loro concetti superiori di diritto pubblico.

L'Europa aria e cristiana ebbe sola così lunga e continuata esistenza da poter sviluppare in sè di stadio in stadio un sistema di diritto internazionale privato, e così preponderante energia materiale e morale da poter estenderlo ed imporlo, insieme con la propria civiltà, alle altre parti del mondo; ma nei primi stadii di quello sviluppo e in parte anche nel concetto informatore degli stadii successivi, essa si ricollega a tempi e luoghi remoti con nesso non dissimile da quelli che presentano la storia dell'architettura e quella dell'epopea.

Le fasi logiche infatti che gli Stati attraversano nel concepire un sistema di diritto internazionale privato si possono distinguere nel seguente

modo. Anzitutto il misconoscimento d'ogni titolo alla tutela giuridica da parte dello straniero, e la varia graduazione d'eccezioni convenzionali consentite in favore dei sudditi di paesi determinati. A questo concetto negativo succede, diventando regola quell'eccezione originariamente convenzionale, il riconoscimento d'una certa somma di diritti civili allo straniero, accompagnato col regolamento di quei diritti e della capacità ad esercitarli secondo la legge territoriale. Tale accennava ad essere presso i popoli orientali e tale fu nel bacino del mediterraneo lo sviluppo dei concetti circa la condizione giuridica dello straniero. Poi si giunge ad applicare agli stranieri un diritto civile diverso da quello vigente sui cittadini; ma quel diritto risulta da una specie di sintesi delle leggi civili particolari del mondo conosciuto, adottata e applicata come legge speciale dello Stato. Tale principio informò il *jus gentium* dei Romani, e prima aveva informato presso gli Ebrei il *diritto comune ai discendenti di Noè*. Il quarto stadio è contrassegnato dall'applicazione sempre più larga fatta allo straniero ed ai suoi rapporti giuridici della legge personale dello straniero stesso, ad esclusione di quella territoriale. Questo sistema ci si presenta già come rara eccezione nell'antico Oriente, ad esempio nelle fattorie straniere ammesse allo stabilimento in Egitto; si sviluppa come un'eccezione convenzionale sempre più frequente nell'antica Grecia; e tende nella società moderna a diventare la regola cardinale del diritto internazionale privato.

2. — *Nesso della Grecia col mondo moderno; i rapporti dell'antica Grecia con gli stranieri; varietà in ordine di tempo ed in ordine di luogo.*

L'antica Grecia è dunque un fattore importante nella storia del diritto internazionale privato. E lo è tanto più perchè la molteplice trasfusione della vita intellettuale e spirituale greca nelle società romana e cristiana, fa sì che a quella si colleghi senza vera soluzione di continuità la civiltà contemporanea. Parlando però dell'antica Grecia è ancor più necessario che parlando degli antichi Ebrei il non generalizzare di troppo, ma tener presenti le molte distinzioni di tempo e di luogo, che la storia di quel paese presenta. Il carattere d'aggregazione poco compatta di comunità autonome agenti e reagenti liberamente fra loro, persiste nei suoi tratti generali in Grecia fino al regno macedone, ma con ben minore coesione ed omogeneità prima che i culti nazionali e i nazionali pericoli [1] facessero convergere quelle parti disgregate verso un centro comune [2], e di quelle costituisse una società internazionale [3].

[1] Barbeyrac, Histoire des anciens traités. I^e^ Partie. Amsterdam. Iaussons, 1739, pag. 22, 3. Trattato fra gli Ionii dell'Asia Minore per lo stabilimento di un consiglio comune. Anno 1044, a. C.

[2] Herodot. VIII, 144.

[3] Curtius, Storia greca. Traduz. Müller, Ediz. Loescher. Volume I, pag. 526. Sugli uffizii del santuario di Delfo.

E come il concetto dei rapporti fra gli Stati, così oscilla nelle varie epoche quello del trattamento dello straniero. Nella società Omerica [1], come in tutte le società primitive che non hanno bene sviluppato ancora il concetto dei vincoli nazionali, lo straniero privo di patria viene accolto colla massima facilità nella società domestica e ben presto vi si assimila. Quelle stesse ragioni che inducono i paesi giovani e spopolati anche ai nostri giorni ad accogliere con facilità gli stranieri, e che vi rendono del tutto tenui le condizioni della naturalizzazione, rendevano così facile nell'età eroica della Grecia non solo l'ammissione ma anche l'adozione dello straniero. E questo, anche quando non volesse stabilirsi nel paese, ma vi fosse soltanto di passaggio, poteva fruire facilmente [2] dell'ospitalità quando non appartenesse attualmente ai nemici dello Stato, secondo la sentenza Omerica che: stranieri e poveri sono mandati da Dio. — In Omero infatti si cercherebbero invano le prove che lo straniero, solo perchè tale, venisse considerato come nemico [3]. Le mutue relazioni di ospitalità non erano sempre necessarie per sottrarre lo straniero da ogni pericolo; ma quando una volta erano contratte si rispettavano in ogni occasione tanto che, trovandosi due ospiti sul campo di battaglia, evitavano fra loro il combattimento. Quantunque non scritto, quel diritto era inviolabile e stava sotto la protezione di Giove ξένιος il difensore degli estranei [4]; così da servire di presidio talora validissimo alla sicurezza dello straniero.

E il Grote afferma a tale proposito [5] che la premura generosa d'accordare l'ospitalità allo straniero che la domanda, la facilità che questo incontra a contrarre vincoli d'ospitalità col suo ospite, e la durata di questo vincolo, che si trasmette anche di padre in figlio, sono tratti caratteristici della società eroica [6]. In processo di tempo anche in Grecia, come in tutte le società passate dallo stadio primitivo al perfezionato organismo politico, questa facile ospitalità venne a modificarsi, od a cessare del tutto. Quest'ultimo era il caso di Sparta nella sua condotta come Stato verso gli stranieri in genere. Non è però da intendersi che vi scomparissero anche i vincoli di ospitalità privata, che anzi vi perduravano e continuavano a trasmettersi nelle famiglie di generazione in generazione [7]. Atene si mantenne più fedele all'antico concetto ospitale e, ritenendo sempre l'esclusione degli stranieri con-

[1] Curtius, Volume I, pag. 131, 132.

[2] Beloch, Storia Greca. Parte I Grecia Antichissima. Roma Pasanisi 1891 pag. 119, 120.

[3] Schömann, Antichità greche. Traduzione Pickler. Firenze. Le Monnier, 1877. Vol. I, pag. 308.

[4] Schömann, l. c., pag 307-310.

[5] Grote, Histoire grécque. Trad. fr. Paris, Lacroix, 1865. Vol. II, pag. 322.

[6] Iac. Philippi Tomasini, De Tesseris hospitalitatis. Amstelodamii Frisii, 1670. Cap XXIII, pag. 159-164.

[7] Thucyd. Lib. VIII, Cap. 6, 4.... ξυνέπρασσε γὰρ αὐτοῖς καὶ Ἀλκιβιάδης, Ἐνδίῳ ἐφορεύοντι πατρικὸς ἐς τὰ μάλιστα ξένος ὤν, ὅθεν καὶ τοὔνομα Λακωνικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν κατὰ τὴν ξενίαν ἔσχεν.

traria al diritto delle genti [1], finì per trasferire il concetto dell'ospitalità dall'individuo allo Stato, e lasciò aperti i suoi confini agli stranieri, pur accordando la completa protezione della legge soltanto ai sudditi di città vincolate da trattati con Atene [2]. Sicchè si potrebbe dire con una certa approssimazione di verità che la coscienza greca, dopo essersi mostrata nel periodo eroico assai accessibile e favorevole agli stranieri, subisse a tale riguardo nel periodo più glorioso della storia ellenica, in diversa misura nei vari Stati, una certa reazione, finchè l'influenza politica dell'espansione macedone e quella morale della filosofia non la ricondussero a quei più larghi e ad un tempo concreti concetti di fratellanza umana, cui ispiravasi Alessandro quando sognava di fondere insieme le popolazioni dell'Europa con quelle dell'Asia.

Tale generalizzazione però, come tutte quelle relative alla Grecia, non può ritenersi se non in modo molto vago conforme alla verità. Poichè, non meno che in ordine di tempo, v'appariscono in ordine di luogo le maggiori disformità di concetti anche nel considerare gli stranieri. Le colonie ed il commercio infatti diedero non solo un grande impulso al movimento intellettuale della Grecia [3], ma informarono anche sopratutto la varietà di grado della sua domestichezza cogli stranieri. L'autonomia delle colonie, combinata colla fratellanza di queste fra loro e colla comune metropoli, abituò per tempo molte città della Grecia ad estendere a certe categorie di stranieri, indipendentemente da pubbliche o private stipulazioni di ospitalità, la protezione della legge civile [4]. Nelle colonie lontane poi, molto più che in quelle prossime al centro della vita ellenica, la popolazione greca, mescolandosi cogli indigeni d'altra schiatta, presso ad Olbia cogli Sciti, presso Cirene coi Libii, in Sicilia coi Sikeli e coi Sicani, cogli Illirii lungo la costa occidentale Adriatica, coi Carii nel sud dell'Asia minore [5], vi resero gli abitanti Ellenici più accessibili all'idea di una comunanza di diritto con uomini stranieri nel senso della razza, oltrechè in quello della sudditanza politica. Nel continente Greco gli Jonii, che v'erano immigrati per mare, erano assai più disposti ai contatti coi forestieri, che non i Dori, venuti per via di terra alle loro sedi, e conservatisi più rozzi, più chiusi e più teneri del vecchio [6].

[1] Ἀγορᾶς καὶ λιμένων εἴργεσθαι καὶ ἀπελαύνεσθαι, παρὰ τὰ κοινὰ δίκαιά ἐστι. — Plutarc. Pericl. 29.

[2] Aristotel. Polit. VII, 2.

[3] Draper, Histoire du devéloppement intellectuel de l'Europe. Paris, Marpon et Flammarion, 1887. Vol. I, pag. 180, 4, 5, 189, 190, e Grote. Vol. I. pag. 553.

[4] Thucyd. I, 34. Οἱ ἀποίκοι οὐκ ἐπὶ τῷ δούλοι ἀλλ' ἐπὶ τῷ ὁμοίοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται. — e I, 25. Μὴ παραμελεῖν τῶν οἰκιστῶν τοὺς ἀποίκους, ἐν δὲ πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόναι γέρα τὰ νομιζόμενα καὶ ἀνδρὶ τῶν οἰκιστῶν προκατάρχεσθαι τῶν ἱερῶν. — e Schol. in Aristoph. Nub. 386: Ἐν τοῖς Παναθηναίοις πᾶσαι αἱ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἀποικισθεῖσαι πόλεις βοῦν τυθησόμενον πέμπουσι. — V. Tellfy, Corpus iuris attici. 1302, 3, 4.

[5] Grote, Opera citata. Vol. I pag. 41 e 449, 450, Vol. IV pag. 315, Vol. V, pag. 92, 122, e 195, 6, 8. e Freemann, Greater Greece and Greater Britain, London, Macmillan, 1886, pag. 13, 17 e 42.

[6] Bonghi, La storia antica in Oriente ed in Grecia. Milano, Treves, 1879, pag. 215-216, e Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 1 e segg.

Nella vita delle colonie questa differenza fra Dori e Jonii, che manifestavasi in ogni tratto del loro costume [1], era, per quanto riguardava i rapporti collo straniero, molto attenuata; ma nella Grecia propriamente detta lo sviluppo del diritto pubblico nei riguardi degli stranieri, corrisponde, sopratutto, nei ricordi che ce ne rimangono, a due tipi: quello di Sparta, e quello di Atene.

Nella prima città la preoccupazione della incolumità dello Stato e della purezza dei suoi costumi [2] indusse il legislatore [3], non già a porre lo straniero del tutto fuori della legge, ma a tenerlo più che sia possibile lontano dal territorio. Diverse furono le tendenze e le leggi di Atene. Quello stesso spirito intraprendente ed espansivo [4], che aveva reso la razza jonica, così in Asia come in Europa, tanto dedita al commercio cogli altri popoli, e che avea prodotto ben presto [5] fra gli abitanti dell'Attica quell'assimilazione e quella omogeneità che veniva attribuita a Teseo e celebrata ogni anno nella festa della metecia [6], fece diventare Atene una delle città più ospitali dell'antichità [7]. Tutto contribuiva ad ottener questo risultato: così l'indole degli abitanti come la configurazione del paese, che a Senofonte pareva privilegiato fra tutte le regioni sorelle sia quanto al clima, sia quanto alla opportunità delle comunicazioni ed all'abbondanza di approdi comodi e sicuri. Questo quadro dell'Attica apparisce nelle pagine di Senofonte animato dalle triremi e dalle navi di carico che arrivavano e partivano, e brulicanti i porti ed i mercati di trafficanti greci e barbari [8], che sicuramente vi transitavano e vi dimoravano. Sicchè, se è vero che tutti gli antichi Greci ebbero fra buoni, mediocri e pessimi, molti usi internazionali [9], in Atene sopratutto si riscontrano gli elementi di un sistema di diritto internazionale privato.

[1] L'Ateniese in Platone, Leg. I, 40: τὴν πόλιν ἅπαντες ἡμῶν Ἕλληνες ὑπολαμβάνουσιν ὡς φιλόλογός τέ ἐστι καὶ πολυλόγος, Λακεδαίμονα δὲ καὶ Κρήτην, τὴν μὲν βραχυλόγον, τὴν δὲ πολύνοιαν μᾶλλον ἢ πολυλογίαν ἀσκοῦσαν.

[2] Plutarc. Instit. Lacon. 20. καὶ ξενηλασίας δὲ εἰσηγήσατο, ὅπως οἱ παρεισρέοντες μὴ διδάσκαλοι κακοῦ τινος τοῖς πολίταις ὑπάρχωσι.

[3] Sulla non esistenza di questa legge di Licurgo, v. la Memoria del De la Nauze (a. 1734) nel vol. 12 dell'Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et belles lettres. Paris. Imprimerie Royale, 1740, pag. 159-177.

[4] Schömann, Op. cit. Vol. I, pag. 111.

[5] Arist. Ἀθηναίων πολιτεία col. I. cap. II. Tamassia. Antichità storico-giuridiche della « Costituzione degli Ateniesi » di Aristotele nell'*Archivio Giuridico*, Vol. XLVIII, Fascicolo 4, 5 (1892) pag. 292.

[6] Plutarc. Teseo XXIV, 5. Per celebrare l'unione dei cultori dell'Attica in una stessa città ritenevasi istituita da lui quella festa. Ἔθησε δὲ καὶ Μετοίκια τῇ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Ἑκατομβαιῶνος ἣν ἔτι νῦν ἄγουσιν.

[7] Pericle nell'ἐπιτάφιος λόγος in Thucyd. Lib. II. Cap. 39, 1. Τὴν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις, ἀπείργομεν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις, ἢ τῷ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ.

[8] Xenoph. Resp. Athen. II e Oeconom. Cap. VIII, 11-15.

[9] Iournal of Iurisprudence and Scottish, Law Magazine. Edimburgh, Clark. Luglio 1875, pag. 350-367.

3. — *Ammissione dello straniero alla residenza transitoria; sistema diverso di Atene e di Sparta; ospitalità.*

In Atene vigeva bensì, come in tutte le altre città greche e fenicie, il concetto che faceva dipendere la durata della cittadinanza dal domicilio nel territorio dello Stato, ma non già quello che legava indissolubilmente il cittadino al territorio. L'Ateniese era libero di emigrare [1]; e talora lo Stato stesso iniziava ed aiutava l'emigrazione dei poveri, sia nelle terre conquistate [2], sia in quelle appartenenti a colonie ed a città libere ed amiche [3]. Con non minore larghezza Atene concedeva nel proprio territorio ospitalità agli stranieri, che vi ravvivavano il commercio, v'importavano industrie di ogni genere, vi lavoravano le miniere [4], e nella gara cogli indigeni rendevano la città prospera e progredita [5], e le conferivano un certo carattere internazionale [6]. Mentre l'ammissione degli stranieri nel territorio era d'ordinario subordinata ad una autorizzazione, questa non era richiesta nel diritto pubblico di Atene [7], cui Pericle poteva dar vanto d'essere la città più generosamente ospitale della Grecia [8]; e i limiti imposti dalla legge ai loro commerci non erano inspirati da malevolenza verso di loro o tendevano al loro danno, ma erano dettati da ragioni di pubblica economia [9]. Così era del divieto opposto alla esportazione [10] di certe derrate, e della proibi-

[1] Τῷ Ἀθηναίων τῷ βουλομένῳ ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὐτοῦ ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται. — Plat. Crito, 51, D.

[2] Vedi in Tucidide, III, 50, la divisione dei campi dei Lesbii nel trentesimo anno della guerra del Peloponneso.

[3] Corpus iuris attici 988 (Libanii Argum. in Demosth. De Chers. 88): Ὅσοι πένητες ὠσι καὶ ἀκτήμονες οἶκοι, τούτους πέμπειν ἐποικους εἰς τὰς ἔξω πόλεις, καὶ λαμβάνουσι πεμπόμενοι ὅπλα τε ἐκ τοῦ δημοσίου καὶ ἐφόδιον.

[4] Xenoph. De Vectig. Cap. IV, 12. Δοκεῖ δέ μοι καὶ ἡ πόλις προτέρα ἐμοῦ ταῦτα ἐγνωκέναι. Παρέχει γοῦν ἐπὶ ἰσοτελείᾳ καὶ τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ ἐργάζεσθαι ἐν τοῖς μετάλλοις.

[5] Grote, Op. cit. Vol II, pag. 250, 251.

[6] Xenoph. Respublica Athenien. Cap. II, 8. Ἔπειτα φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς τοῦτο δὲ ἐκ τῆς. Καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ καὶ σχήματι χρῶνται, Ἀθηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων.

[7] Τὸν ἀποδημοῦντα δεῖ σύμβολον ἔχειν ἐπὶ τῷ συγχωρηθῆναι παρελθεῖν. — Σφραγῖδα ἢ σύμβολον δεῖ ἔχειν τὸν ξένον, ἐπὶ τῷ συγχωρηθῆναι παρελθεῖν. Schol. Ad Aristophan. Aves. 1213, 14. Corpus Iuris attici 25, 1247. — Richiedevansi per lo più dalle città che, essendo in condizione di guerra, trovavano necessaria maggiore vigilanza su quelli che entravano ed uscivano. V. Schömann. Vol. II. pag. 312.

[8] V. pag. 249 nota 7, e Tucidide Capo XL, 5: Καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογίσμῳ ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδείως τινα ὠφελοῦμεν. XLI, 3.... καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελθόντι ἀγανακτήσιν ἔχει ὑφ' οἵων κακοπαθεῖ, οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν ὡς οὐχ ὑπ' ἀξίων ἄρχεται.

[9] V. Schömann l. c. pag. 312 e nota 4.

[10] Corpus iuris attici, 1546: Τῶν γινομένων διάζεσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον εἶναι, ἄλλα δ' ἐξάγειν μὴ ἔστω.

zione di prestar denaro su navi che non dovessero trasportar grano ad Atene [1]; nel primo caso infatti s'impediva la scarsità e il rincarimento dei prodotti necessarii; nel secondo ad un tempo si incoraggiava l'importazione del grano, e si provvedeva alla garanzia dei creditori; come si raggiungevano entrambi gli scopi col punire i naviganti che avessero volontariamente alterata la rotta convenuta [2].

Dall'ospitalità concessa agli stranieri non era scompagnata una grande libertà di movimenti e di parola, che formava del resto il diritto comune a tutti gli abitanti di Atene [3]. Siccome però la residenza transitoria sottraeva gli stranieri ai carichi proprii dei cittadini e dei forestieri domiciliati, così era naturale che questa loro qualità di ospiti non potesse durare più di un certo periodo di tempo, dopo il quale essi o lasciavano il paese o venivano classificati fra i domiciliati [4]. Anche finchè durava tale qualità di ospiti la loro facoltà di commerciare era subordinata al pagamento di tasse speciali [5] ed ai tributi doganali, che gravavano il commercio estero [6]. Le esenzioni di certi prodotti da questi ultimi carichi, non erano deliberate in favore degli stranieri, ma, al pari di certi divieti d'esportazione, a favore del commercio Ateniese [7], mentre la sola esenzione, statuita in favore degli stranieri, era quella che concedeva ai vincitori panatenei la libera esportazione dell'olio [8].

Le garanzie, che la legge e la consuetudine accordavano agli stranieri, erano poi precisate ed aumentate sovente mediante convenzioni nei rapporti

[1] Ἀργύριον μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικούντων μηδενὶ, μηδὲ ὧν οὗτοι κύριοί εἰσιν, εἰς ναῦν ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε. Ἐὰν δέ τις ἐκδῷ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητὰς, κατὰ τὴς νεὼς καὶ τοῦ σίτου. — Demosth. c. Lacrit. 941.

[2] Demosth. c. Dionysodor. 1286. Οἱ [νόμοι] κελεύουσι τοὺς ναυκλήρους καὶ τοὺς ἐπιβάτας πλεῖν εἰς ὅ, τι ἂν συνῶνται ἐμπόριον. εἰ δὲ μή, ταῖς μεγίσταις ζημίαις εἶναι ἐνόχους.

[3] Demosth. c. Philipp. III, 111. Ὑμεῖς τὴν παρρησίαν ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθε δεῖν εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς μεταδεδώκατε, καὶ πολλοὺς ἂν τις οἰκέτας ἴδοι παρ' ὑμῖν μετὰ πλείονος ἐξουσίας, ὅ τι βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων, ἐκ δὲ τοῦ συμβουλεύειν παντάπασιν ἐξεληλάκατε.

[4] Guilhem de Sainte Croix, Mémoire sur les Metœques (1785) nelle « Mémoires de littérature tirés des Registres de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres. Vol. 48, pag. 187. Paris, Imprim. Impériale. 1808.

[5] Οὐκ ἔξεστι ξένῳ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐργάζεσθαι, εἰ μὴ ξενικὰ τελεῖ. Legge di Solone citata nel Corpus iuris attici, 874.

[6] Corpus iuris attici, 880. Τῶν εἰσαγομένων εἰς τὸν Πειραιᾶ φορτίων καὶ ἀνδραπόδων ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς πεντηκοστὴν τελοῦσιν οἱ ἔμποροι, καὶ τοῦτο καλεῖται πεντηκοστεύεσθαι. — 883. Δεκάτην ἐκ τῶν φορτίων τῶν ἐμπόρων τοῦ Ἑλλησπόντου λαμβάνειν.

[7] Corpus iuris attici, 887. Ἔχουσιν ἀτελίαν οἱ σιτηγοῦντες Ἀθήναζε. — 888. Ὑπὲρ κριθῶν ὀλίγον εἰσπράττεται τέλος. — 890. Εἶναι ἀτελίαν τοῖς λέσβιον οἶνον εἰσάγουσι. — Sibari (V. Athenaeus XII, 521) esentava da tasse i venditori e i pescatori di anguille, i tintori e gli importatori di porpora.

[8] Corpus iuris att. Nota all'art. 1546. Ad Schol. Pindar. Nem. X, 64: οὐκ ἔστι δὲ ἐξαγωγὴ ἐλαίου ἐξ Ἀθηνῶν εἰ μὴ τοῖς νικῶσι.

tra le città greche [1], e talora si stipulava che fossero punibili anche le offese consumate nel territorio contro sovrani di altri Stati [2], introducendo così nel diritto pubblico quella repressione di delitti contro i capi dei governi esteri, che ai nostri giorni forma parte del diritto penale comune dei popoli civili.

In perfetta antitesi con questo era il sistema d'altri popoli, specialmente di razza dorica, sopratutto solleciti di salvare da ogni perturbatrice influenza straniera la purezza e l'austerità degli antichi costumi. Perciò gli Epidauri, vicini degli Illirii, vedendo degenerare il carattere dei cittadini che commerciavano con quelli, s'indussero a delegare d'anno in anno ai contratti e permutazioni coi barbari uno specchiato cittadino, detto πωλήτης, che andando verso di loro, negoziasse in nome di tutti i connazionali [3]. Per lo stesso motivo gli Spartani erano ripugnanti dal consentire così i viaggi degli indigeni [4], come lo stabilimento degli stranieri nel territorio [5]; e, tuttochè in modo meno rigoroso, si attenevano allo stesso sistema anche le città cretesi [6]. L'esclusione degli stranieri però, che in Sparta subì varie eccezioni a favore di qualche popolo [7], e che vi s'andò rilassando dopo la presa di Atene e gli intimi rapporti con altri Stati greci e colla Persia [8], si riferiva piuttosto alla residenza che all'approdo, al passaggio ed al soggiorno del tutto transitorio. In questi limiti i forestieri potevano trattenersi alcun tempo nel paese, a differenza di quanto avveniva in Atene; vi erano però sottoposti ad una sor-

[1] Andocid. c. Alcibiad. § 18: Πρὸς τὰς πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις συνκεῖσθαι μὴ ἐξεῖναι μήδ' εἰρξαι, μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον. ἐὰν δέ τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις κεῖσθαι.

[2] P. es. il trattato stipulato nel 378 a. C. fra gli Ateniesi ed Arybda, re dei Molossi, che assicurava a questo principe le stesse garanzie spettanti ai cittadini di Atene, e ad ogni congiura contro di lui o dei suoi figli comminava le stesse pene minacciate all'assassino di un Ateniese. — Egger, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains depuis les temps les plus anciens jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Paris. Durand 1866, pag. 90-91.

[3] Plutar. Quaest. gr. 29.

[4] Plutar. Instit. Laconic. 19. Ἀποδημεῖν δὲ οὐκ ἔξὴν αὐτοῖς, ἵνα μὴ ξενικῶν ἔχῶν καὶ βίων ἀπαιδεύτων μετάσχωσι.

[5] Ἐπίσταμαι δὲ καὶ πρόσθεν τούτου ἕνεκα ξενηλασίας γιγνομένας καὶ ἀποδημεῖν οὐκ ἐξόν, ὅπως μὴ ῥαδιουργίας οἱ πολῖται ἀπὸ τῶν ξένων ἐμπίπλαιντο. Xenoph. Resp. Laced. Cap. XIV, 4. — E questo sistema aveva ammiratori nella parte conservatrice degli altri Stati. V. Aristot. Polit. VII, 5, 3; e Plat. Leg. Lib. VIII, 849.

[6] Schömann, op. cit. Vol. I, pag. 385. Almeno quanto ai viaggi all'estero, che erano proibiti ai giovani. Le mense per gli ospiti provano che i cretesi ricevevano spesso la visita di forestieri; ma pare che fossero non già stranieri propriamente detti, bensì di schiatta affine a quella dei cittadini che li ospitavano.

[7] De la Nauze, Mémoire (anno 1734) nel Vol. 121 pag. 159-177 de l'Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et belles lettres. Paris, Imprimérie Royale, 1740.

[8] Xenoph. Resp. Laced. Cap. XIV, 4. νῦν δ' ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας πρώτους εἶναι ἐσπουδακότας ὡς μηδέποτε παύωνται ἁρμάζοντες ἐπὶ ξένης — e 6: τοιγαροῦν οἱ Ἕλληνες πρότερον μὲν ἰόντες εἰς Λακεδαίμονα ἐδέοντο αὐτῶν ἡγεῖσθαι ἐπὶ τοὺς δοκοῦντας ἀδικεῖν· νῦν δὲ πολλοὶ παρακαλοῦσιν ἀλλήλους ἐπὶ τὸ διακωλύειν ἄρξαι πάλιν αὐτούς. — 7: οὐδὲν μέντοι δεῖ θαυμάζειν τούτων τῶν ἐπιῤῥόγων αὐτοῖς γιγνομένων, ἐπειδὴ φανεροί εἰσιν οὔτε τῷ θεῷ πειθόμενοι οὔτε τοῖς Λυκούργου νόμοις.

veglianza minuta e rigorosa, e dovevano uscire immediatamente ogni qualvolta agli efori fosse sembrato opportuno di allontanarneli [1]. Il sistema di Sparta importava dunque di necessità la presenza molto meno frequente e sempre transitoria di forestieri nel territorio; ma nemmeno a proposito di quella città è il caso di parlare della loro esclusione assoluta dal paese e dalla protezione delle sue leggi; esclusione che in tali termini si pronunciava soltanto contro i nemici, e che nei rapporti di pace non era praticata da nessuna repubblica greca [2].

In proporzioni maggiori pertanto in Atene, in proporzioni minori, ma pur sempre in una certa misura, anche a Sparta, doveva provvedersi con speciali magistrature alla sorveglianza ed alla protezione degli stranieri, che in via transitoria vi soggiornavano. Questi magistrati erano i *prósseni*, il cui ufficio, sia quanto alla tutela degli interessi della città che rappresentavano, sia quanto alla protezione dei suoi cittadini, era singolarmente analogo a quello dei nostri consoli [3]. A quella stessa guisa che nel moderno sistema consolare si distinguono i consoli inviati dal paese che devono rappresentare, da quelli eletti fra gli abitanti del territorio dove devono esercitare le loro funzioni, così anche nell'antica Grecia ciascuna città sceglieva nelle altre i propri prósseni, talora fra i propri cittadini [4], talora fra i cittadini di quelle; e questo secondo caso era assai più frequente del primo. I prósseni erano dunque per lo più una specie di magistrati, che esercitavano nella propria patria l'ufficio di consoli onorarii delle città amiche od alleate [5]; e spesso venivano designati da queste dopo che s'erano in qualche guisa resi benemeriti dei rapporti amichevoli fra i due paesi [6].

A Sparta però la prossenia, identica a quella delle altre città quanto all'indole dell'ufficio, ne era diversa quanto al modo della costituzione, inquantochè chi ne era investito veniva scelto dai re fra i cittadini spartani con competenza complessiva per gli stranieri in genere, senza ingerenza dei paesi cui tali stranieri rispettivamente appartenevano [7]. Ed a questo esempio probabilmente s'ispirava Senofonte, quando proponeva d'istituire in Atene un

[1] Schömann, op. cit. Vol. I. pag. 341, 342, e nota 1.

[2] Schömann, op. cit. Vol. II. pag. 310 e 313.

[3] Corpus iuris attici, pag. 585 n^a all'art. 1257 (Schol. ad Demosth. Leptin. 475, 5). Πρόξενοι λέγονται οἱ ἐν τοῖς ὁρίοις τοὺς ἐπιδημοῦντας δεχόμενοι, φίλοι τυγχάνοντας καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ. — e Schol. in Aristoph. Aves. 1021. Πρόξενοί εἰσιν οἱ τεταγμένοι εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς ξένους ἐξ ἄλλων πόλεων ἥκοντας.

[4] Schömann, op. cit. Vol. II. pag. 310, 311.

[5] De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 198, 9.

[6] Egger, op. cit. pag. 272, 3. Decreto degli Arcadi relativo a Teo: gli Arcadi ringraziano Erodoto e Menecle, ambasciatori di Teo, per la condotta seguita durante la missione avuta presso di loro, e dichiarano che saranno in patria proxeni della loro città. V. anche il decreto degli Eraniani a pag. 275, 6.

[7] Herodot. Lib. VI, Cap. LVII, 3: Καὶ προξείνους ἀποδεικνύναι τούτοισι προσκέεσθαι τοὺς ἂν ἐξέλωσι τῶν ἀστῶν, καὶ Πυθίους αἱρέεσθαι δύο ἑκάτερον. Οἱ δὲ Πύθιοι εἰσὶ ξεωπρόποι ἐς Δελφούς.

magistrato speciale per la sorveglianza e la tutela degli stranieri [1]. Tale era infatti, comunque fosse costituita, l'ufficio della prossenia, tanto secondo il diritto Spartano [2], quanto secondo quello delle altre città [3].

Rispetto al paese che rappresentavano, avevano una certa delegazione d'autorità [4] quanto agli interessi sociali, che di fronte ai cittadini di quello attribuiva loro nel paese della loro residenza il carattere di ospiti publici [5]. Così l'istituto della ospitalità sviluppandosi si trasformava. Da principio anche l'ospitalità pubblica (προξενία) non costituiva, del pari che quella privata (ἰδιοξενία), che una condizione privilegiata individuale in cui trovavasi lo straniero che la conseguiva. Più tardi invece fu attribuita al prósseno un'autorità ed una protezione mediata sui cittadini del paese che gli aveva conferita quella missione; nel concetto della prossenia fu adombrato quello del moderno diritto consolare; ed esso non parve più in rapporto coll'istituto della ospitalità dal quale pur era uscito [6].

Nei riguardi dei cittadini del paese da essi rappresentato, i prósseni agivano come autorizzati loro rappresentanti e come tutori dei loro interessi privati, sicchè alla morte, nel luogo della loro residenza, d'un cittadino dello Stato che rappresentavano, avevano competenza, in mancanza di eredi, per raccoglierne e per liquidarne la successione [7], che del resto non era sog-

[1] Xenoph. De Vectigalibus. Cap. II, 7. — Questo ufficio avrebbe dovuto, secondo Senofonte, riguardare soltanto gli stranieri domiciliati; ma s'ispirava all'esempio della prossenia Spartana, la cui competenza estendevasi senza distinzione a tutti gli stranieri.

[2] De la Nauze l. c. pag. 173, 4.

[3] Curtius, op. cit. Vol. II, pag. 256.

[4] De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 198, 9.

[5] Corpus iuris attici, 1237 (Pollux III. 59): Ὁ πρόξενος πόλει δημοσίᾳ προξενεῖ, ἐν ἄλλῃ πόλει ὤν, ὡς ὑποδοχῆς τε τῶν ἐκεῖσεν ἀφοντίζειν, καὶ προσόδου τῆς πρὸς τὸν δῆμον, καὶ ἔδρας ἐν τῷ θεάτρῳ.

[6] Voigt, Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer. Vol. IV Leipzig. Günther 1871 pag. 236-8. Beilage XIII. Ueber die dem *conubium*, *commercium*, und der *recuperatio* entsprechenden Verhältnisse in den griechischen und hellenistischen Rechten.

[7] Demosth. c. Calipp. 1236-8. — Licone di Eraclea avea depositata una somma presso il padre di Demostene, per rimetterla a Cefisiade allora assente; poi era partito ed era restato vittima dei pirati. Conosciuta la sua morte, Calippo si presenta alla banca per farvi indagini sui depositi da lui abbandonati, e basta la sua qualità di prosseno di Eraclea a giustificare le sue richieste: « ἐκεῖνος μὲν τελεύτηκεν· ἐγὼ δὲ προξενῶν τυγχάνω τῶν Ἡρακλεωτῶν· ἀξιῶ δή σε δεῖξαί μοι τὰ γράμματα, ἵν' εἰδῶ εἴ τι καταλέλοιπεν ἀργύριον· ἐξ ἀνάγκης γάρ μοι ἐστὶν ἁπάντων Ἡρακλεωτῶν ἐπιμελεῖσθαι. Questa sua qualificazione (che colle sue conseguenze il Tellfy formula a ragione in termini generali nel § 1238 del Corpus iuris attici) basta perchè il banchiere gli mostri subito i suoi registri. E quando più tardi Calippo domanda la consegna di quella somma, l'eccezione più valida oppostagli dal banchiere non riguarda i diritti di lui come prosseno, ma il fatto che Licone avea assegnato a quel denaro una determinata destinazione, e che, debitamente e senza eccezioni, da parte di Calippo, il banchiere l'avea già consegnata a Cefisiade. Le altre obbiezioni opposte da Demostene: che cioè Licone non s'era mai servito di Calippo per i proprî affari, nè avea abitato presso di lui, sarebbero state, senza quella, di poca importanza, essendo morto Licone senza figli e

getta ad alcunchè di simile al diritto di albinagio [1]. I diritti e i privilegi dei prósseni erano naturalmente molto diversi, secondo ch'essi erano o no cittadini del paese, ove esercitavano le loro funzioni. Se erano stranieri, la qualità di prósseno attribuiva tutti i diritti civili, che potevano acquistarsi da un forestiere non naturalizzato, sopratutto l'assoluta sicurezza ed immunità personale [2]. Quando invece erano cittadini dello Stato ove esercitavano le loro funzioni, queste non potevano modificare nè sfavorevolmente nè favorevolmente la loro condizione di fronte alla legge del loro paese; sicchè nè contro la legge penale, nè contro le vicende della politica, spesso agitata, delle città greche, potevano trovare una valida difesa nella loro qualità di prósseni [3].

4. — *Gli stranieri ammessi al domicilio; loro stato personale di fronte alla legge.*

In una condizione particolare trovavansi quegli stranieri, che dopo essersi trattenuti per un certo tempo nello Stato, vi venivano considerati, a titolo di domiciliati, come protetti in modo permanente dalle leggi di questo. Il loro numero variava di città in città, secondo i diversi sistemi praticativi circa gli stranieri, ed anche nella medesima città variava d'epoca in epoca col mutarsi della potenza politica e dello stato della pubblica economia. A Sparta sino ad Agide III [4] mancava tale categoria di stranieri; Atene nel suo fiore ne contava circa 50,000 su mezzo milione di abitanti [5], fra i quali gli uomini liberi non arrivavano a 100,000; e ad Agrigento formavano la maggior parte della popolazione [6]. Era a questi stranieri domiciliati, o *metèci*, che Atene dovea sopratutto la floridezza del suo commercio e dell'industria, e perciò ne favoriva lo stabilimento [7]. Questo doveva essere autoriz-

non avendo lasciati eredi; tanto più che ad Argo, dov'era stato trasportato ferito, aveva pur abbandonato tutto quanto aveva seco nelle mani del prosseno degli Eracleoti: τῷ προξένῳ τῶν Ἡρακλεωτῶν τὰ χρήματα δέδωκεν, ἃ κατήχθη μετ' αὐτοῦ.

[1] Anche Platone dice, senza cenno di proporre un'innovazione, che lo straniero migrante od espulso può portar seco uscendo dal territorio ogni sua proprietà, τὴν αὑτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι. Leg. Lib. VIII, 850, b.

[2] Corpus iuris attici, 1239. (Boeckh, Corp. inscript. graec. 1562-7). — Τοῖς προξένοις εἶναι γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν καὶ ἰσοτέλειαν καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης οὔσης, καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν.

[3] Demosth. De Halones. 86, 382. — Atene manda invano tre legati per implorar la grazia di Carisio, suo prosseno.

[4] Grote, op. cit. Vol. III, pag. 289.

[5] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 3.

[6] Diodor. Lib. XIII, Cap. 84 § 4. Κατ' ἐκεῖνον γὰρ τὸν χρόνον Ἀκραγαντῖνοι μὲν ἦσαν πλείους τῶν δισμυρίων, σὺν δὲ τοῖς κατοικοῦσι ξένοις οὐκ ἐλάττους τῶν εἴκοσι μυριάδων.

[7] Xenoph. De Vectigalibus Cap. III, 4: ἀγαθὸν δὲ καὶ καλὸν καὶ προεδρίαις τιμᾶσθαι ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους, καὶ ἐπὶ ξενίᾳ γ' ἔστιν ὅτε καλεῖσθαι, οἵ ἂν δοκῶσιν ἀξιολόγοις καὶ πλοίοις καὶ ἐμπορεύμασιν ὠφελεῖν τὴν πόλιν· ταῦτα γὰρ τιμώμενοι οὐ μόνον τοῦ κέρδους ἀλλὰ καὶ τῆς τιμῆς ἕνεκεν ὡς πρὸς φίλους ἐπιστεύοιεν ἄν.

zato dalla pubblica autorità del paese, dove lo straniero desiderava stabilirsi [1]; autorità che in Atene pare, ma non è bene certo, fosse l'areopago [2].

Un'autorizzazione però era necessaria. Per esserne esenti occorreva o un decreto speciale, che vi equivaleva, come quelli emanati da Atene per risanguare la popolazione dopo una guerra [3]; o una stipulazione che ne dispensasse reciprocamente i sudditi delle parti contraenti [4]. Il domicilio poi, fosse conceduto per un periodo determinato od indefinitamente, non importava, solo per effetto del trascorrere di tempo e del succedersi delle generazioni, diritto alla cittadinanza [5], ma gli stranieri domiciliati restavano iscritti in liste speciali, diverse da quelle di cittadini fintanto che durava la loro presenza nel territorio [6]; ed erano, prescindendo dalle eccezioni individuali, o da quelle concepite in favore di speciali categorie di persone [7] in condizioni diverse anche davanti alla legge civile [8].

Chi è abituato ai moderni rapporti internazionali, considera illogico che i prosseni non esercitassero nei rispetti dei forestieri domiciliati lo stesso ufficio affidato loro dalla legge quanto agli stranieri di passaggio o residenti nel paese in via transitoria. Infatti se il domicilio non trasforma in cittadino il forestiere, non potrebbe creargli nel diritto pubblico una condizione particolare in confronto degli altri forestieri non domiciliati; e infatti il diritto moderno nel definire le attribuzioni dei consoli, le estingue quanto al loro

[1] Schömann, op. cit. Vol. II., pag. 54.

[2] Questa congettura secondo lo Schömann (l. c. n. 2), si fonda sopra un passo di Sofocle dell'Edipo a Colono. Ma quel passo non è concludente. Creonte vi risponde a Teseo (947-950): Τοιοῦτον αὐτοῖς Ἄρεος εὔβουλον πάγον — Ἐγὼ ξυνῆδη χπόνιον ὄντ', ὃς οὐκ ἐᾷ — Τοιοὺς δ' ἀλήτας τῇδ' ὁμοῦ ναίειν πόλει. — Ma non v'è, come il diritto vigente anche ai nostri giorni in molti paesi lo dimostra, necessaria coincidenza dell'autorità cui compete autorizzare lo stabilimento degli stranieri e la loro naturalizzazione, con quella che può decretarne l'espulsione.

[3] Grote, op. cit. Vol. VII, pag. 218. E Diodoro XI, 43: Legge di Temistocle: Τοὺς μετοίκους καὶ τοὺς τεχνίτας ἀτελεῖς ποιῆσαι, ὅπως ὄχλος πολὺς πανταχόθεν εἰς τὴν πόλιν κατέλθῃ, καὶ πλείους τέχνας κατασκευάσωσιν εὐχερῶς.

[4] Così nel trattato fra Hierapytna e Prianso, e fra i Latiani e gli Olontani. V. Egger. l. c. pag. 79-84 e 126-8.

[5] Platone non voleva decampare da questo carattere transitorio dello stabilimento dei forestieri, cui l'autorizzazione alla dimora non dovesse accordarsi per tutta la vita che in via del tutto eccezionale: ὅταν δὲ ἐξήκωσιν οἱ χρόνοι, τὴν αὐτοῦ λαβόντα οὐσίαν ἀπιέναι. E quanto ai figli voleva computare il ventennio di domicilio autorizzato, a partire dal quindicesimo anno di età. Leg. Lib. VIII, 850, b.

[6] Plat. Leg. Lib. VIII, 850, c. Ὁ δὲ ἀπιὼν ἐξελειψάμενος ἴτω τὰς ἀπογραφάς, αἵτινες ἂν αὐτῷ παρὰ τοῖς ἄρχουσι γεγραμμέναι πρότερον ὦσιν.

[7] Boeckh, Corp. inscript. graec. n. 3067. Τοὺς τεχνίτας καὶ ξένοι καὶ βασιλεῖς καὶ πάντες Ἕλληνες τιμῶσιν, δεδωκότες τήν τε ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν πᾶσι καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, κατακολουθοῦντες τοῖς τοῦ Ἀπόλλωνος χρησμοῖς.

[8] In Tessaglia i patroni finivano per ridurre in condizione servile gli stranieri domiciliati. Anche nelle colonie greche questi erano tenuti in condizione inferiore; in Sicilia, in Libia ed in Cirene formavano la terza classe degli abitanti dopo i cittadini e gli agricoltori. v. De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 206.

connazionale naturalizzato nel paese della loro residenza, e le mantiene egualmente in vigore quanto agli altri connazionali senza distinguere tra domiciliati e non domiciliati. Ma quando si parla dell'antichità e specialmente delle città antiche del bacino mediterraneo, bisogna tener conto di due concetti diversi dai nostri, che erano loro particolari. Quelle città nel periodo del loro sviluppo politico ritenevano, per motivi sociali e più ancora per motivi religiosi [1], assai difficile la naturalizzazione e ripugnavano del tutto dal farla derivare dalla sola presenza, per quanto prolungata, dello straniero nel territorio. Ciò faceva sì che lo straniero, anche da lunghissimo tempo domiciliato, restasse sempre straniero di fronte alla legge del paese che lo ospitava. Ma quelle città, anche quando non facevano dipendere la conservazione della cittadinanza dalla presenza costante nel territorio, non concepivano quella conservazione in chi si fosse allontanato dal territorio in modo permanente. Così avveniva che gli originarii di una città, domiciliati nel territorio di un'altra, mentre non acquistavano per ciò solo la cittadinanza di questa, perdessero però per effetto di quel domicilio la cittadinanza originaria. Gli stranieri domiciliati o *meteci* uscivano pertanto dalla famiglia politica cui per nascita avevano appartenuto, senza entrare del tutto in quella stabilita nel territorio, dove si erano trasferiti. Restavano genericamente stranieri, ma non erano più stranieri pertinenti ad un'altra città determinata, e perciò nè il paese che li ospitava consentiva, nè il paese d'origine pretendeva che fossero controllati e protetti dai prosseni della loro patria. La competenza di questi era cessata rispetto a loro insieme col vincolo di cittadinanza [2], ed essi soggiacevano, senza limiti o sorveglianza da parte di altre autorità, alla legge ed alle magistrature politiche e giudiziarie del paese dov'erano domiciliati. Ma, sudditi e non cittadini di questo, entravano soltanto parzialmente nella società civile che li accoglieva.

5. — *Le classi inferiori della popolazione d'Atene, e la loro condizione giuridica.*

I rapporti in cui trovavansi i meteci colla legge e coll'autorità territoriali, facevano pertanto di loro, piuttosto che un elemento assolutamente straniero, una classe inferiore della popolazione stabile dell'Attica [3]. Quando si parla dunque d'omogeneità della popolazione dell'Attica [4], in contrasto colla varia composizione di quella d'altri Stati, specialmente dorici, s'intende dire che il popolo originario non v'era stato, dopo la occupazione, tenuto in soggezione da altri immigrati, ma che i varii elementi della popolazione costi-

[1] Fustel de Coulange, La cité antique. XIII edit. Paris. Hachette, 1890, pag. 226-233.

[2] Senofonte (De Vectigalibus Cap. II, 7) li chiama ἀπόλιδες.

[3] Corpus iuris attici, 27 (Harpocration v. μετοίκιον): Μέτοικος μέν ἐστιν ὁ ἐξ ἑτέρας πόλεως μετοικῶν ἐν ἑτέρᾳ καὶ μὴ πρὸς ὀλίγον ὡς ξένος ἐπιδημῶν, ἀλλὰ τὴν οἴκησιν αὐτόθι καταστησάμενος.

[4] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 3

tuente lo Stato si erano fusi insieme sia dal punto di vista etnografico, sia da quello giuridico. Però accanto a questi Ἄνδρες Ἀθηναῖοι tutti eguali fra loro, s'era costituita una classe inferiore di abitatori, cittadini quanto alla soggezione alle leggi, e stranieri quanto all'esercizio dei diritti civici, che pur la stabilità della dimora e la partecipazione alla vita economica e talora a quella politica dello Stato rendevano importante elemento della sua popolazione.

In questa condizione speciale trovavansi, oltre che gli stranieri domiciliati, anche gli schiavi che aveano ottenuta la libertà. Tanto gli uni quanto gli altri dovevano aver come patrono un cittadino, cui spettava rappresentarli, integrandone la capacità, nei rapporti pubblici e privati e specialmente nei litigi e nei processi [1]. La differenza fra gli uni e gli altri stava in ciò, che lo straniero libero sceglieva da sè il proprio patrono, mentre per gli affrancati questo ufficio spettava al loro antico padrone. La prostatia corrispondeva poi, in entrambi i casi [2], nello scopo al concetto della sorveglianza e negli uffici a quello della tutela. D'indole diversa e non tale da escludere la prostatia sarebbe stato [3] il magistrato dei μετοικοφύλακες proposto da Senofonte; compito loro sarebbe stata piuttosto la tutela degli stranieri, e la ricompensa di chi ne avesse favorita l'immigrazione, collo scopo di dar incremento ai redditi dello Stato [4]; ed essi sarebbero stati pertanto analoghi, se non nello scopo, nel modo della loro istituzione, ai prosseni di Sparta.

Il meteco trovavasi di fronte alla legge civile per più rispetti in condizione inferiore a quella del cittadino. In quanto era suscettibile di partecipazione al diritto civile e di fruire la protezione della legge, non poteva tradurre in atto questa propria facoltà se non col tramite del suo patrono, ma, sotto molti rispetti, nemmeno la cooperazione di questo poteva sanare la incapacità derivante in lui dalla sua qualità di straniero. Se una legge speciale od un trattato non vi derogava, il meteco, non meno dello straniero non domiciliato, era privo in Atene del diritto di connubio (ἐπιγαμία); e il matrimonio di uno straniero con una cittadina [5], e di una straniera con un cittadino [6] era proibito e severamente punito tanto in chi lo contraeva, quanto

[1] Corpus iuris attici, 28 (Suidas: ἀπροστασίου): Τῶν μετοίκων ἕκαστος προστάτην ἔχει, κατὰ νόμων ἕνα τῶν ἀστῶν, καὶ δι' αὐτοῦ τό τε μετοίκιον τίθεται κατὰ ἔτος καὶ τὰ ἄλλα διοικεῖται.

[2] Heffter, Ath. Gerichtsverfassung, pag. 8; Mayer, Die Rechte von Israeliten, Athener, und Römer. II. Vol. Leipzig Baumgartner, pag. 71.

[3] V. pag. 253, 254.

[4] Xenoph. De Vectigalibus Cap. II, 7. Καὶ εἰ μετοικοφύλακάς γε ὥσπερ ὀρφανοφύλακας ἀρχὴν καθισταῖμεν, καὶ τούτοις τιμή τις ἐπείη οἵτινες πλείους μετοίκους ἀποδείξειαν, καὶ τοῦτο εὐνουστέρους ἂν τοὺς μετοίκους ποιοίη, καὶ ὡς τὸ εἰκὸς πάντες ἂν οἱ ἀπόλιδες τῆς Ἀθήνησιν μετοικίας ὀρέγοντο καὶ τὰς προσόδους ἂν αὔξοιεν.

[5] Demosth. in Neaer. 1350. Ἐὰν ξένος ἀστῇ συνοικῇ τέχνῃ ἢ μηχάνῃ ὁτινοῦν γραφέσθω πρὸς τοὺς θεσμοθέτας Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος, οἷς ἔξεστιν· ἐὰν δὲ ἁλῷ πεπράσθω καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ, καὶ τὸ τρίτον μέρος ἔστω τοῦ ἑλόντος.

[6] Demosth. l. c. Ἔστω δὲ καὶ ἐὰν ἡ ξένη τῷ ἀστῷ συνοικῇ κατὰ ταῦτα. Καὶ ὁ συνοικῶν τῇ ξένῃ τῇ ἁλούσῃ ὀφειλέτω χιλίας δραχμάς.

in chi [1] ne aveva avuto l'iniziativa o lo aveva agevolato. Il potere dei maggiori cittadini si spuntava contro questo divieto geloso, e Pericle stesso non avrebbe potuto sposare Aspasia, ch'era Milesia, senza diminuire i propri diritti e quelli della famiglia nella città, dov'era pur così preponderante la sua influenza.

E per motivi non meno imperiosi era vietato ai forestieri, domiciliati o non domiciliati, il possesso fondiario. Infatti se la proibizione del connubio tendeva a preservare la purezza della razza da ogni miscela straniera, la proprietà fu sempre considerata colla maggior tenacia come un elemento di sovranità. Sotto questo punto di vista dunque la disposizione del diritto greco, che riservava di regola ai soli cittadini il possesso degli immobili [2] e l'esecuzione su quelli [3], è nella storia tutt'altro che singolare [4].

Cessato il vincolo della cittadinanza, cessava anche il diritto di possedere fondi nello Stato, e quelli che appartenevano agli esiliati, si confiscavano [5]; ed il possesso fondiario, concesso a tutti i sudditi di uno Stato in un altro, si considerava in questo d'ordinario collo sfavore naturale per ogni indizio di preminenza straniera subita nel territorio. Sicchè, mentre ai nostri giorni i trattati di amicizia sogliono stipulare la concessione reciproca del possesso fondiario ai sudditi delle parti contraenti; allora il concederlo era spesso un atto di sommissione [6], e il rinunciarvi da parte di chi lo aveva ottenuto [7], un riconoscimento dell'eguaglianza dei due Stati, favorevole ai loro buoni rapporti internazionali. Da questa incapacità, come dalle altre che lo colpivano, lo straniero non poteva liberarsi che mediante privilegi personali, ottenuti dalla pubblica autorità, o, in quanto non era meteco, mediante trattati specialmente stipulati fra la sua patria ed il territorio dove dimorava. Ma, per diritto comune, egli restava sempre incapace di proprietà immobiliare, sicchè a Senofonte pareva d'aver escogitata una grande liberalità, quando proponeva che si autorizzassero i meteci, sotto certe condizioni, ad acquistare le case

[1] Demosth. in Neaer. 1363. Ἐὰν δέ τις ἐκδῷ ἄνην γυναῖκα ἀνδρὶ Ἀθηναίῳ ὡς ἑαυτῷ προσήκουσαν, ἄτιμος ἔστω, καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ δημοσία ἔστω, καὶ τοῦ ἁλόντος τὸ τρίτον μέρος γραφέσθων οἱ πρὸς τοὺς θεσμοθέτας οἷς ἔξεστι, καθάπερ ἧς ξενίας.

[2] Corpus iuris attici, 36. Μὴ εἶναι ξένοις γῆς καὶ οἰκίας ἔγκτησιν.

[3] Demosth. pro Phorm. 946. Ὅτῳ οὐ μέτεστι τῆς πολιτείας, οὐχ' οἷόσθ' ἐστι εἰσπράττειν ὅσα ἐπὶ γῇ καὶ συνοικίαις δεδανεικὼς ἦν.

[4] Schömann, op. cit. Vol. I, pag. 118.

[5] Corpus iuris attici, 1016. Τῶν φευγόντων αἱ οὐσίαι δημεύονται.

[6] Demosth. De Corona 91. ..... δεδόχθαι τῷ δήμῳ τῷ Βυζαντίων καὶ Περινθίων Ἀθηναίοις δόμεν ἐπιγαμίαν, πολιτείαν, ἔγκτασιν γῆς καὶ οἰκίαν, προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσι ecc.

[7] Così secondo un decreto del tempo della rigenerazione di Atene contro Sparta, reso in favore degli alleati degli Ateniesi. Τοῖς δὲ ποιησαμένοις συμμαχίαν πρὸς Ἀθηναίους καὶ τοῖς συμμάχοις ἀφεῖναι τὸν δῆμον τὰ ἐγκτήματα, ὁπόσ' ἂν τυγχάνη ὄντα ἢ ἴδια ἢ δημόσια Ἀθηναίων ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ποιαμένων τὴν συμμαχίαν..... Ἀπὸ δὲ Ναυσινίκου ἄρχοντος μὴ ἐξεῖναι μήτε ἰδίᾳ μήτε δημοσίᾳ Ἀθηναίων μηδενὶ ἐγτήσασθαι ἐν ταῖς τῶν συμμάχων χώραις, μήτε οἰκίαν, μήτε χωρίον, μήτε πριαμένῳ, μήτε ὑποθεμένῳ, μήτε ἄλλῳ τρόπῳ μηδενί. Egger, Op. cit. pag. 86. — V. anche Corpus iuris attici 1295 e Diodor. Sicul. XV, 29. Οἱ Ἀθηναῖοι... νόμον ἔθεντο, μηδένα τῶν Ἀθηναίων γεωργεῖν ἐκτὸς τῆς Ἀττικῆς.

vuote e le aree libere esistenti nell'interno della città, ed a possedere le abitazioni su quelle costrutte [1].

Dalle cose sacre non erano in tutto esclusi; potevano assistere alle feste pubbliche, sia per vedere, sia per supplicare [2], quantunque i loro cori dovessero essere distinti da quelli dei cittadini [3]; e quantunque non potessero venire estratti a sorte per il sacerdozio [4], non erano esclusi dall'iniziazione ai misteri [5]. Nella radunanza del popolo non potevano prendere la parola [6]; e non erano ammessi nè a partecipare alle gare di forza, che si tenevano durante le feste panatenee [7], nè a servire nella cavalleria [8]. Come correspettivo del domicilio loro concesso, dovevano contribuire una tassa fissa. Questa era di dodici dramme per gli uomini e di sei per le donne [9], e veniva pagata col mezzo del rispettivo patrono [10]. A quella doveva aggiungersi il τριώβολον che spettava al notaio della autorità e la tassa di commercio cui era astretto il forestiere che lo esercitava [11]. Gli stranieri erano inoltre astretti ad altre prestazioni straordinarie in occasione di guerre [12], o di pubbliche feste [13], durante le quali celebravansi certe processioni, ch'essi erano obbligati d'accompagnare, alcuni con ombrelli, altri con vasi o conche [14].

La condizione dei meteci differiva dunque da quella degli stranieri non domiciliati, perchè i primi formavano in certi rispetti parte integrante della po-

[1] Xenoph. De Vectigalibus Cap. II, 6: Εἶτα ἐπειδὴ καὶ πολλὰ οἰκιῶν ἔρημά ἐστιν ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ οἰκόπεδα, εἰ ἡ πόλις διδοίη οἰκοδομησαμένοις ἐγκεκτῆσθαι οἷ ἂν αἰτούμενοι ἄξιοι δοκῶσιν εἶναι, πολὺ ἂν οἶμαι καὶ διὰ ταῦτα πλείους τε καὶ βελτίους ἐρέσθαι τῆς Ἀθήνησιν οἰκήσεως.

[2] Demosth. in Neaer. 1374: Εἰς ἕκαστον τῶν ἱερῶν τῶν δημοτελῶν καὶ τὴν ξένην καὶ τὴν δούλην ἐλθεῖν ἐξουσίαν ἔδοσαν οἱ νόμοι καὶ θεασομένην καὶ ἱκετεύουσαν εἰσιέναι.

[3] Δεῖ πανηγυριζούσης τῆς πόλεως μήτε τοὺς ξένους μήτε τοὺς μετοίκους πορρωτάτω τῶν ἀπολαύσεων καθεστάναι. Χορηγοῦσι τοίνυν καὶ αὐτοὶ καὶ ἑστιῶσιν ἀλλήλους, ἵνα μηδεὶς ἄμοιρος ἦ κατὰ τὴν πόλιν τῆς μετουσίας τῶν ἑορτῶν..... Corp. iur. attici, 426.

[4] Demosth. adv. Eubulid. 1314. Τὸν ξένον καὶ μετοίκον μὴ ἱερωσύνην κληροῦσθαι.

[5] Μηδένα ξένον μύειν. Corp. iur. attici, 34; pare indubbiamente riferirsi soltanto agli stranieri non domiciliati; ed in ogni modo, come le altre restrizioni non politiche, non riguarda gli isoteli.

[6] Οὐ χρὴ ξένον τῶν ἐκκλησιῶν μετέχειν ἀγορεύοντα. Corp. iur. attici, 33.

[7] Corpus iuris attici, 440. Ἀγών τις εὐανδρίας τοῖς Παναθηναίοις ἄγεται, οὗ κοινωνεῖν οὐκ ἔξεστι τοῖς ξένοις.

[8] Lo si deduce dal voto che Senofonte (De Vectig. Cap. II, 5 e Ipparch. Cap. IX, 6) fa perchè vi fossero ammessi.

[9] Corp. iuris attici 871 (Suidas: μετοίκιον): Τῶν μετοίκων ὁ μὲν ἀνὴρ δώδεκα δραχμὰς τελεῖ μετοίκιον, ἡ δὲ γυνὴ ἓξ· καὶ τοῦ υἱοῦ τελοῦντος, ἡ μήτηρ οὐ τελεῖ, μὴ τελοῦντος δὲ, αὐτὴ τελεῖ, e 27 (Harpocrat.: μετοίκιον): Δίδονται δὲ ὑπ'αὐτῶν καθ'ἕκαστον ἔτος δραχμαὶ δώδεκα, ὅπερ ὀνομάζεται μετοίκιον.

[10] Corp. iur. attici, 28. (Suidas: ἀπροστασίου): Τῶν μετοίκων ἕκαστος προστάτην ἔχει..... καὶ δι'αὐτοῦ τό τε μετοίκιον τίθεται κατὰ ἔτος.

[11] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 53.

[12] Thucyd. Lib. II, 13, e IV, 90.

[13] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 53.

[14] Müller-Jochmus, op. cit. pag. 110.

polazione dello Stato, perchè su loro e sui loro atti veniva esercitata, mediante la prostatìa, una più costante sorveglianza e tutela, perchè potevano attendere nello Stato a qualunque arte o mestiere urbano, perchè la protezione dello Stato li seguiva come sudditi anche dove, fuori dei confini di quello, li avessero tratti le esigenze del commercio, e perchè, infine, al pari dei cittadini, dovevano contribuire nella fanteria e nella marina alla difesa dello Stato. Del resto il diritto Ateniese oscillava, nei particolari che li riguardavano, fra un certo rigore ed una certa larghezza, secondo il maggiore o minor bisogno, ch'era sentito in Atene, di popolazione e di capitali [1]. Senofonte, sotto l'influenza di tali considerazioni, proponeva di abolire ogni disposizione, che, non essendo utile per la città, fosse incresciosa [2] per i meteci, e di tramandare per incoraggiamento alla posterità i nomi degli stranieri, anche non residenti, che fossero stati in qualche guisa utili ad Atene [3]. Mentre d'ordinario il militare a cavallo si riteneva troppo grande onore per loro, talora in grandi frangenti si affidava loro anche il comando [4], ed in momenti solenni ai peregrini, non meno che ai cittadini, si rivolgevano gli uomini politici, come a gente non destituita del tutto di competenza [5].

Più o meno generosamente però che fossero concesse agli stranieri la partecipazione al diritto civile e la protezione della legge, l'una e l'altra erano subordinate alla condizione che gli stranieri si contenessero come tali, non usurpassero la qualità di cittadini, e non si sottraessero alle prestazioni che la legge imponeva ai forestieri. Quelli di loro, che non avessero avuto un patrono, o si fossero spacciati per cittadini, o non avessero pagato il metecio, potevano esser denunciati da chiunque avesse voluto [6]. L'accusa, detta nei due primi casi Ἀπροστασίου γραφή e nel terzo Ἀπαγωγὴ μετοικίου, era presentata al polemarco; nel procedimento non era ammessa veruna testimonianza d'altri stranieri [7]; e, se risultava provata la verità dell'accusa, lo straniero colpevole poteva esser venduto come schiavo [8].

[1] De Sainte Croix, Mém cit.

[2] Xenoph. De Vectig. Cap. II, 2.

[3] Xenoph. De Vectig. Cap. III, 11. Οἶμαι δὲ ἔγωγε, εἰ μέλλοιεν ἀναγραφήσεσθαι εὐεργέται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ ξένους ἂν πολλοὺς εἰσενεγκεῖν, ἔστι δὲ ἃς ἂν καὶ πόλεις τῆς ἀναγραφῆς ὀρεγομένας· ἐλπίζω δὲ καὶ βασιλέας ἄν τινας καὶ τυράννους καὶ σατράπας ἐπιθυμῆσαι μετασχεῖν ταύτης τῆς χάριτος.

[4] Corp. iur. attici, 340. Ἔξεστι καὶ ξένους, ἐνδειξαμένους ὅτι ἀξιολόγοι εἰσὶν, εἰς στρατηγίας ἄγειν. Ael. Var. Hist. XIV, 5, cita i fatti di Apollodoro Cyziceno e di Eraclide Clazomenio creati generali quantunque fossero stranieri.

[5] Thucyd. Lib. IV, Cap. 90, § 1. Ὁ δὲ Ἱπποκράτης ἀναστήσας Ἀθηναίους παρῆσαν.

[6] Ὅταν τις δοκῶν εἶναι μέτοικος προστάτην μὴ ἔχῃ, ἢ μὴ δῷ τὸ μετοίκιον, ἢ ἀστὸς εἶναι φάσκῃ, παρεγγεγραμμένος εἰς τὴν πολιτείαν, ὁ βουλόμενος δίκην εἰσάγει πρὸς αὐτὸν, ἥτις λέγεται ἀπροστασίου. Corp. iur. att. 28 e 1112 (Suidas. ἀπροστασίου).

[7] Müller Jochmus, op. cit. pag. 114 e 115, n. 6.

[8] Corp. iur. att. 872. Οἳ μὴ τιθέντες τὸ μετοίκιον μέτοικοι, ἀπάγονται πρὸς τοὺς πωλητὰς, καὶ ἐὰν ἁλῶσι πιπράσκονται. (Harpocrat.: μετοίκιον).

Accanto agli stranieri domiciliati posti in questa condizione, altri ve n'erano esenti dai pesi e dalle incapacità dei meteci, e in tutto od in parte assimilati ai cittadini. Anzi tutto il vario movimento coloniale, oltre alle ἀποικίαι, o stabilimenti autonomi, ed alle κληρουχίαι o dipendenze, aveva formato in molte città greche corporazioni di stranieri, che vi risiedevano stabilmente. La loro residenza non differiva da quella dei meteci se non per ciò, che questi si stabilivano individualmente, soggiacendo alle leggi emanate nel paese riguardo ai forestieri, mentre lo stabilimento di quelli era collettivo, e lo Stato, che lo consentiva, concedeva a quelle corporazioni di ospiti diritti e privilegi di diversi gradi [1]. Questo carattere avevano le fattorie greche dell'Egitto; ed avevano nelle città greche le fattorie di greci d'altre città e di stranieri, specialmente fenici; corporazioni, i cui membri non si trattavano da meteci, ma formavano una comunità particolare ed autonoma, senza perdere i diritti che godevano in patria [2].

L'assimilazione più o meno piena degli originari di uno Stato nel territorio di un altro ai cittadini di questo, poteva poi risultare in diverso grado da una concessione unilaterale d'una delle due città, o dalla stipulazione fra loro seguita, di eguali vantaggi reciproci. Talora si concedeva l'esenzione dal metecio, talora il diritto di proprietà fondiaria [3] o quello di connubio [4]; la concessione di questi tre vantaggi ad un tempo costituiva la cittadinanza nei riguardi del diritto civile, o πολιτεία [5]; e l'assimilazione, pur talora concessa, al cittadino, o isopolizia, faceva partecipare lo straniero nello Stato, ad eccezione dei poteri politici, a tutte le cose divine ed umane [6]. I meteci ch'erano ormai sog-

[1] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 390.

[2] Schömann l. c., n. 3.

[3] Anzi questa eccezione presenta nel diritto ellenico una frequenza che è del tutto estranea a quello romano. V. Voigt, l. c., pag. 188, 9.

[4] Egger, op. cit. pag. 279, 280. Decreto dei Delfiani (193 an. Christ.): « che gli ambasciatori e tutti gli abitanti di Teo sieno salvi ed inviolabili allo stesso titolo che gli artisti delle feste Dionisiache » V. su questi pag. 287-290. V. anche Schömann. Vol. II, pag. 315.

[5] Egger, pag. 131-2. Scambio di dichiarazioni fra la città dorica cretese di Allaria, e gli Jonii di Paros; pag. 126-8. Patto fra gli Olontiani ed i Latiani: « Ogni cittadino di Lato e di Olonte godrà nella città alleata tutti i diritti religiosi e civili..... i giudici decideranno fra le altre cose dei matrimonii misti..... il Latiano sarà in Olonte rispetto agli Olontiani, e l'Olontiano in Lato riguardo ai Latiani, libero di vendere e di comprare, di prestare e di prendere a prestito, e di fare qualunque contratto gli piaccia secondo le leggi dei due paesi. I cittadini di una città assisteranno nell'altra alle Teodesie ed anche ai sacrifizii secreti »; pag. 130, n. 2. Tratt. fra i Hyerapytniani ed i Magnesiani di Creta.

[6] Egger pag. 79-84. Trattato fra Hyerapytna e Prianso..... « Vi sarà fra gli Hyerapytnii ed i Priansii diritto di concittadinanza, di matrimonio, di acquistare possessioni reciprocamente nei due paesi, in una parola d'aver parte in comune reciprocamente a tutte le cose divine ed umane. Ogni cittadino di una delle due città, che verrà ad abitare nel territorio dell'altra, vi potrà vendere e comperare, prestare e prendere a prestito denaro ad interesse, e fare ogni altra specie di contratti in piena libertà e secondo le leggi stabilite presso l'una e l'altra. Sarà permesso agli uni di seminar nelle terre degli altri, pagando le stesse imposte degli altri cittadini, secondo le leggi dell'una e dell'altra città. » Così il trattato fra Hyerapytna, Prianso e Gortina e il patto di Hyerapytna con una colonia di

getti all'autorità dello Stato, dov'erano stabiliti, potevano individualmente ottenere gli stessi privilegi, per effetto di un atto unilaterale di volontà dello Stato, che li ospitava. Tale concessione era in Atene di competenza del popolo, e poteva variare da un minimo, che era la semplice esenzione dal tributo annuo [1], ad un massimo, che importava la parificazione al cittadino nei diritti civili e talora la stessa facoltà di trattare anche nelle assemblee generali di materie politiche [2], senza potervi però nè giudicare nè deliberare. Questa assimilazione civile degli stranieri ai cittadini, che poteva concedersi dal popolo Ateniese [3] come un premio ai meteci benemeriti, li liberava bensì dai pesi e dagli svantaggi propri ai forestieri, ma non equivaleva per questo alla naturalizzazione. Ai cittadini erano assimilati nel diritto civile, nell'attitudine a trattare da sè i propri affari, e nel pagamento delle imposte [4]; ma non aveano parte direttamente alla vita politica dello Stato, e non erano iscritti nelle tribù, fratrie e demi, che suddividevano la popolazione [5].

Così, pur restando in vigore la regola che escludeva gli stranieri dalla tutela giuridica dello Stato, e che attribuiva un carattere esclusivamente nazionale agli istituti del diritto civile, si sottoponeva in varie guise quella regola ad una serie sempre maggiore di eccezioni. Applicarla rigorosamente riuscì sempre difficile in ogni paese giunto ad uno stadio elevato di coltura e di rapporti commerciali; alle piccole comunità greche, scarse di territorio e di popolazione, ciò doveva riuscire del tutto impossibile [6]. La materiale impossibilità di mantenersi nell'isolamento bastando a se stesse, le traeva a garantire in diverse proporzioni al forestiere una partecipazione alla vita giuridica dello Stato, finchè le vicende storiche e la lunga consuetudine non ebbero fatto a poco a poco dell'originaria eccezione un'espressione più corrispondente che non la regola originaria, della realtà delle cose.

quelle città; Egger pag. 130 n. 1 e 3. Era l'esclusione dalla vita politica che distingueva tutti insieme gli stranieri d'ogni gradazione dai cittadini; ed al forestiere si paragonava perciò il cittadino che fosse vissuto estraneo alle cose dello Stato. V. Aristotele, Politica, Libro VII, Capo II, 2, laddove si domanda se sia preferibile la vita spesa nelle cose dello Stato o quella segregata dalla comunità civile come quella del forestiero ἢ μᾶλλον ὁ ξενικὸς καὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ἀπολελυμένος.

[1] Guilhem de Sainte Croix, Mémoire sur les Metoeques (1785). Mém. de littérature tirés des registres de l'académie royale des inscriptions et belles lettres. Vol. 48, pag. 190-6.

[2] De Sainte Croix, l. c., pag. 196.

[3] Corpus iuris attici, 31. Οἱ ἀπὸ τοῦ μετοικεῖν κατά τινα τιμὴν παρὰ τοῦ δήμου γενομένην κατὰ ψήφισμα μεταβαίνοντες εἰς τὸ τῶν δημοποιήτων δίκαιον, ἰσοτελεῖς ὀνομάζονται· γέγεται δὲ τοῦτο τοῖς μετοίκοις ὑπὸ τῆς πόλεως, ὅτε δοκοῦσιν εὖ πεποιηκέναι τὸ κοινόν (Suidas: ἰσοτελεῖς).

[4] Corpus iuris attici, 32. Ἰσοτελεῖς, μέτοικοι τὰ μὲν ξενικὰ τέλη μὴ τελοῦντες, τὰ δὲ ἴσα τοῖς ἄστοις τελοῦντες. — Secondo Arpocrazio (a questa parola) la isotelia era un onore col quale si rimetteva ai meteci, riputati degni, il tributo che doveano pagare. — Teofrasto, De Legibus, Libro XI, vi ravvisa l'immunità anche dagli altri oneri propri dei meteci,

6. — *Le classi inferiori della popolazione di Sparta.*

Le classi inferiori della popolazione di Sparta differivano radicalmente da quelle dell'Attica. La loro inferiorità avea avuto pur da principio una causa d'ordine internazionale, ma il modo della loro origine e della loro costituzione era essenzialmente diverso. Atene infatti aveva acquistato il predominio dell'Attica, senza attribuire ai proprî abitanti il predominio su quelli del resto del territorio, ma accumulandoli tutti nella stessa cittadinanza. Gli Stati dorici invece erano contraddistinti dalla coesistenza non assimilatrice della popolazione immigrata e conquistatrice, colla popolazione precedente e soggetta [1]. I conquistatori portando seco, come avvenne pur nella moderna storia coloniale, una personalità politica già distintamente costituita, continuarono a considerare in tutto od in parte come stranieri, gli originari abitatori del suolo, anche dopochè sullo stesso territorio prima posseduto da quelli essi aveano trasportato la propria costituzione di Stato.

Tale concetto di estraneità e tale consuetudine di subordinazione si mantennero nella Laconia [2], anche quando ogni traccia di diversa origine era scomparsa [3] dalla popolazione, ed informarono, anche nelle conquiste successive [4] alla formazione del loro Stato, come nel caso dei Messenii, la condotta degli Spartani. Questi pertanto, in numero non superiore a diecimila [5], erano fra loro un popolo di eguali, ma restavano, al cospetto degli altri abitanti della Laconia, una classe di dominatori. Mentre dunque la popolazione libera inferiore di Atene era composta di gente straniera agli abitatori dello Stato, e venuta dal difuori, quella di Sparta era composta da stranieri alla classe dominante, che aveano preceduto i cittadini sul territorio; i primi corrisponderebbero nell'epoca nostra ai forestieri domiciliati nel territorio d'uno Stato, gli altri per la massima parte agl'Indiani d'America, o agl'indigeni dell'Australia.

Le varie categorie, in cui distinguevasi questa popolazione inferiore della Laconia, sono accennate da Senofonte in un passo dove enumera gli iloti, i neodamodi, gli ipomioni ed i perieci [6]. Che cosa fossero propriamente gli ipomioni non è ben chiaro. Il loro nome li indica come cittadini colpiti da una *capitis diminutio*, e perciò come la sola classe subordinata, la cui inferiorità non avesse una causa d'indole internazionale; ma non risultano

[1] Grote, l. c., Vol. IV, pag. 67.

[2] Schömann, op. cit. Vol. II, pag. 286-7.

[3] Curtius, Storia cit., Vol. III, pag. 292-8.

[4] Curtius, Storia cit., Vol. I, pag. 205.

[5] Schömann, op. cit., Vol I, pag. 262, e n^{a} 2.

[6] Xenoph. Hellen. Libro III, Cap. III, 6. — A proposito dell'inchiesta degli Efori circa i congiurati: αὐτοὶ μέντοι πᾶσιν ἔφασαν συνειδέναι καὶ εἵλωσι, καὶ νεοδαμώδεσι, καὶ τοῖς ὑπομείοσι καὶ τοῖς περιοίκοις.

egualmente il carattere e le proporzioni della loro inferiorità. Certo è che, fintantochè la disciplina di Sparta non ebbe degenerato, la trascurata osservanza delle regole di vita imposte da Licurgo, bastava ad escludere il colpevole dall'eguaglianza cogli altri cittadini [1]. La impossibilità di contribuire per le mense comuni faceva perdere una parte dei diritti politici [2], e la nota d'infamia, inflitta per motivi politici, importava un analogo effetto. In quella veniva poi precisato di volta in volta di quale capacità dovesse intendersi privo il cittadino colpito [3]; sicchè si può ritenere che gli ipomioni non costituissero una classe giuridicamente omogenea, ma, eguali negativamente in ciò, che non godevano appieno dei diritti dei cittadini, si distinguessero fra loro per diversi gradi di incapacità specialmente indicati, quanto a quelli dell'ultima specie, nel decreto che li degradava.

Le altre classi inferiori avevano tutte un'origine d'ordine internazionale. Le popolazioni rustiche, che abitavano i terreni degli Spartani, in parte discendevano da antichi servi pubblici Lelegi, ch'erano già stati tributarii degli Achei, o da famiglie venute in servitù più tardi per effetto di discordie intestine [4]; in parte avevano avuto per antenati uomini liberi, che, lottando cogli Spartani invasori, avevano perduta insieme colla indipendenza politica, anche la libertà personale, ed erano stati ridotti alla condizione di servi della gleba [5]. Quelli fra tali servi, che in premio di servigi militari venivano liberati, formavano la classe dei neodamodi.

Da quelli abitatori originari della Laconia, cui era stata conservata dai vincitori dorici la libertà personale ed una parte di proprietà del suolo, era uscita poi, individualmente libera e collettivamente subordinata, la classe dei perieci, elemento importante dello Stato spartano, nel quale ammontarono talora al triplo dei cittadini [6].

Formavano un elemento dello Stato piuttosto come comunità soggette, che come abitanti individualmente asserviti; e dividevano cogli Spartiati il nome di Lacedemoni, che non comprendeva mai, oltre ad essi, le altre classi della popolazione [7]. Costituivano comuni separati nel territorio della Laconia; e ne amministravano gli affari con una certa indipendenza, quantunque, come tuttodì avviene in molte dipendenze coloniali, i coloni Spartani viventi nelle

[1] Xenoph. Resp. Laced. Cap. X, 7 e 8. Τοῖς μὲν γὰρ τὰ νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν πόλιν οἰκεῖαν ἐποιησε, καὶ οὐδὲν ὑπελογίσατο οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων ἀσθένειαν. εἰ δέ τις ἀποδειλιάσειε τοῦ τὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖνος ἀπέδειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁμοίων εἶναι.

[2] Aristotel. Polit. II, 6, 21.

[3] Thucyd. Libr. V, Capo XXXIV, 2. Τοὺς δ' ἐκ τῆς νήσου ληφθέντας σφῶν καὶ τὰ ὅπλα παραδόντας, δείσαντες μή τι διὰ τὴν ξυμφορὰν νομίσαντες ἐλασσοῦσθαι καὶ ὄντες ἐπίτιμοι νεωτερίσωσιν, ἦδη καὶ ἀρχάς τινας ἔχοντας ἀτίμους ἐποίησαν, ἀτιμία δὲ τοιάνδε ὥστε μητε ἄρχειν μήτε πριαμένους τι ἢ πωλοῦντας κυρίους εἶναι.

[4] Curtius, St. cit., Vol. I, pag. 190.

[5] Schömann, op. cit., Vol. I, pag. 236-240.

[6] Schömann, op. cit., Vol. I, pag. 249.

[7] Schömann, op. cit., Vol. I, pag. 257.

stesse località formassero fra loro una classe privilegiata: ma, assoggettati in diverso tempo e maniera, ed appartenenti a schiatte diverse, non trovavansi tutti nelle medesime condizioni. Mentre però le comunità dei perieci avevano una cerchia assai limitata d'autonomia, i perieci erano, come individui, uomini liberi. Possedevano il suolo e lo coltivavano, esercitavano mestieri ed industrie; il commercio coll'estero era quasi intieramente nelle loro mani; quantunque non fossero mai atti a coprire magistrature nella republica, potevano tuttavia esercitare all'estero un comando militare [1], od una missione diplomatica [2]; ed al servizio militare partecipavano talora non solo per effetto di prestazione obbligatoria, ma anche spontaneamente [3] al pari dei cittadini e degli alleati perfettamente liberi delle proprie azioni.

La dipendenza dei perieci manifestavasi in ciò, che ai comuni cui appartenevano non competeva una sfera politica propria, nè partecipavano a determinare gli atti delle autorità spartane, ai cui decreti dovevano senz'altro acconciarsi [4]. Sparta sorvegliava quei comuni mediante un suo residente, chiamato armosto, e κυθηροδίκης a Citera; e, quando occorreva, l'autorità n'era francheggiata da una guarnigione [5]; e le prestazioni, cui quegli abitatori erano tenuti, si riducevano a servigi militari, ed a certi tributi imposti a vari comuni in diversa misura [6].

Tale divisione e subordinazione degli abitanti era comune a molti altri Stati greci. Dovunque pare che da principio la distinzione delle tribù corrispondesse ad origini diverse [7]: ma negli Stati dorici ed in Tessaglia, quella distinzione originaria si perpetuava, e si trasfondeva in una varia graduazione di diritti, che avvicinavasi all'idea delle caste. Gli abitatori originarii della Tessaglia erano asserviti dalla stirpe degli immigrati col nome di penesti [8]; nella stessa condizione trovavansi in Argo i γυμνήσιοι; i Greci dell'Italia inferiore aveano pur essi imposto un giogo simile agli abitanti Pelasgi: ed i Bizantini, venuti da Megara, ai Bitinii, che abitavano intorno alle loro nuove sedi. A Creta, dove la popolazione dorica, anzichè formare un solo Stato, restò frazionata in molte città, una gran parte degli abitanti originari venne ridotta in condizione simile a quella degli iloti, un'altra parte trovavasi in

[1] Grote, Vol. III, par. 286, n. e Thucyd., Libr. VIII, Cap. XXII, 1.

[2] Thucyd., Lib. VIII, Cap. VI, 4. I Lacedemoni mandano a Chio con missione di fiducia Frinis ἄνδρα περίοικον.

[3] Xenoph. Hellen. Lib. V, Cap. III, 8. Ad Agesipoli e ad Agesilao, che partono per guerreggiare in Asia, i Lacedemoni aggiungono trenta Spartani. — 9. Πολλοὶ δέ αὐτῷ καὶ τῶν περιοίκων ἐξελόνται καλοί τε κἀγαθοὶ ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐειδεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι.

[4] Grote, Vol. III, pag. 289, n[a]

[5] Thucyd. Libr. IV, Cap. 53, § 2. Τὰ δὲ Κύθηρα νῆσός ἐστιν, ἐπίκειται δὲ τῇ Λακωνικῇ κατὰ Μαλέαν. Λακεδαιμόνιοι δ' εἰσὶ τῶν περιοίκων, καὶ κυθηροδίκης ἀρχὴ ἐκ τῆς Σπάρτης διέβαινεν αὐτόσε κατὰ ἔτος, ὁπλιτῶν τε φρουρὰν διέπεμπον ἀεὶ καὶ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο.

[6] Schömann, Vol. I, pag. 254.

[7] Schömann, Vol. I, pag. 159 e seg.

[8] Curtius, Vol. I, pag. 101.

condizione analoga a quella dei perieci lacedemonii. Questi erano detti ipeci; ed abitavano la montagna ed i comuni rustici soggetti alle maggiori città, cui pagavano un annuo tributo [1].

7. — *Gli schiavi; rapporto tra la schiavitù e l'estraneità; loro condizione.*

La classe infima della popolazione era formata dovunque dagli schiavi, la cui condizione ripeteva quasi sempre la propria origine da un motivo di ordine internazionale. Od erano infatti prigionieri di guerra non scambiati nè riscattati, che rimanevano in proprietà dei vincitori, e potevano vendersi ad altri greci, se erano di stirpe ellenica, ed anche a barbari, se erano barbari [2]; od erano uomini comperati dai mercanti di schiavi, che li aveano in questo modo catturati, od acquistati dai catturanti [3]; od erano abitatori di paesi conquistati, assoggettati al popolo conquistatore come servi della gleba. Nell'uno e nell'altro caso, giustificazione originaria della loro schiavitù era la loro estraneità, fra genti tanto disposte a confondere il concetto dei diritti dell'uomo con quello delle prerogative del cittadino, e in paesi dove la libertà del cittadino era tutelata da garanzie cui allo Stato stesso non era consentito di derogare [4]. Il medesimo concetto, applicato all'affinità delle popolazioni elleniche, informava il diverso grado di commerciabilità degli schiavi greci, in confronto di quelli stranieri.

I servi della gleba formavano a Sparta l'elemento più importante della popolazione servile. Presso gli Spartani, come presso altri Dorî, sopratutto importava che l'ordinamento guerresco dei cittadini non degenerasse per altre cure, diverse da quelle delle armi [5]. Perciò la condizione subordinata dei popoli conquistati si perpetuò [6] quale una distinzione di casta, ed essi vennero aggregati al suolo, che lavoravano a profitto di proprietarî spartiati o probabilmente anche perieci [7]. Essi avevano perduta non solo, come questi ultimi, la libertà politica, ma, a differenza da quelli, anche la libertà personale, oltre alla proprietà fondiaria. Di questi eloti ve n'erano anche a Sparta ed in altre città come schiavi domestici; ma non era questo il carattere ge-

[1] Curtius, Vol. I, pag. 169, e Schömann, Vol. I, pag. 366-387.

[2] Schömann, Vol. II, pag. 286-7.

[3] Iohann Friedrich Reitemeier, Geschichte und zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland. Berlin, Mylius, 1789 pag. 12-14.

[4] Andocid. c. Alcibiad. 18: Καὶ πρὸς μὲν τὰς ἄλλας πόλεις ἐν τοῖς συμβόλοις συντιθέμεθα μὴ ἐξεῖναι μήτε εἰρξαι μήτε δῆσαι τὸν ἐλεύθερον· ἐὰν δέ τις παραβῇ, μεγάλην ζημίαν ἐπὶ τούτοις ἔθεμεν.

[5] Curtius, Vol. I, pag. 168.

[6] Athenaeus, VI, 102 (271, e 272 f.). Θεόπομπος δ' ἐν ἑβδόμῳ Ἑλληνικῶν περὶ τῶν εἱλώτων λέγων ὅτι καὶ Ἑλεάται καλοῦνται γράφει οὕτως, « Τὸ δὲ τῶν εἱλώτων ἔθνος παντάπασιν ὠμῶς διάκειται καὶ πικρῶς. εἰσι γὰρ οὗτοι κατατεδουλωμένοι πολὺν ἤδη χρόνον ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν, οἱ μὲν αὐτῶν ἐκ Μεσσήνης ὄντες, οἱ δ' Ἑλεάται κατοικοῦντες πρότερον τὸ καλούμενον Ἕλος τῆς Λακωνικῆς ».

[7] Grote, Vol. III, pag. 298-300.

nerale della loro classe, che formava sopratutto la popolazione rustica del paese; mentre, fuori dell'agricoltura, alle prestazioni servili erano obbligati schiavi propriamente detti (δοῦλοι). Ma, oltrechè per la loro missione di coltivatori, gli eloti erano una parte importante della popolazione anche per il loro numero, ammontando, dopo la conquista della Messenia, a 224,000 sopra un totale di 400,000 mila abitanti [1].

La loro condizione non era del tutto destituita di garanzie. Stavano in rapporto assolutamente servile verso lo Stato, che solo avea diritto di liberarli o di impiegarli diversamente, e non potevano esser uccisi dai padroni delle terre che lavoravano, nè venduti fuori del paese. Inferiori di gran lunga ai liberi, non potevano d'altronde confondersi cogli schiavi comuni, dai quali spesso differivano ancor più di fatto che di diritto, per la coscienza ch'aveano d'esser greci d'origine oltrechè di lingua, e per la possibilità in cui trovavansi di conseguire una certa agiatezza, e, dopo di questa, anche la libertà [2]. Il loro numero, tanto preponderante su quello dei cittadini, obbligava però questi ad esercitare sugli eloti una sorveglianza continua e minuta ad impedire che tentassero con insidie di rovesciare lo Stato [3]; e talora, per prevenire le insidie loro, si giungeva ad insidiarli, e perfino a farne crudele sterminio [4].

In condizione analoga trovavasi una parte degli uomini ridotti in condizione servile in Tessaglia, in Creta ed in altri Stati dorici. In Creta questi servi della gleba erano detti κλαρῶται od ἀφαμιῶται, quando coltivavano i terreni dei privati, e μνώιται quando erano addetti a quelli dello Stato; per i servizii occorrenti nelle città, i Cretesi servivansi poi di schiavi comperati [5]. La condizione dei mnoiti era migliore di quella dei claroti; ma gli uni e gli altri sembrano esser stati meno oppressi degli eloti spartani, e del tutto esenti dall'obbligo di prestare servigi personali ai loro padroni, residenti in città. A questi servi agricoltori corrispondevano in Argo i γυμνήσιοι, in Tessaglia i πενέσται, in Sicione i κορυνηφόροι, ed a Scio i ἀπεράποντες, i quali però differivano dagli altri per essere, anzichè originarii abitatori del suolo, coltivatori importati da paesi barbari.

Nello Stato ateniese mancavano del tutto i servi della gleba. Non per questo però il nome di ἄνδρες Ἀθηναῖοι avea quella universalità e supponeva quell'eguaglianza, che tanti scrittori vi ammirano, quasi dimenticando per un momento l'esistenza e la subordinazione dell'elemento servile [6]. Questo costi-

[1] Schömann, Vol. I, pag. 240-1. — Lübker, Diz. dell'ant. class. traduz. Murero. Loescher, 1891. V. Iloti.

[2] Grote, Vol. III, pag. 298-300.

[3] Thucyd. Libr. IV, LXXX, 3. Ἀεὶ γὰρ τὰ πολλὰ Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Εἵλωτας τῆς φυλακῆς περὶ μάλιστα καθεστήκει.

[4] Thucyd. Libr. IV, LXXX, 4. Καὶ προκρίναντες ἐς δισχιλίους, οἱ μὲν ἐστεφανώσαντό τε καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλθον ὡς ἠλευθερωμένοι, οἱ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ἠφάνισάν τε αὐτοὺς καὶ οὐδεὶς ἤσθετο ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστος διεφθάρη.

[5] Curtius, Vol. I, pag. 168, e Schömann, Vol. I, pag. 369-370.

[6] Cauchy, Rapport sur l' « Essai sur le droit public et privé de la république Athénienne » par G. Perrot. Académie des sciences morales et politiques. Comptes rendus. V^e Série,

tuiva la maggioranza anche nella popolazione dello Stato ateniese, che nel suo fiore contava 365000 schiavi su 500000 abitanti [1], e, durante l'amministrazione macedone di Demetrio, 400000 schiavi in confronto di 127000 liberi [2]. L'origine di tutti gli schiavi v'era pure straniera; in parte erano prigionieri di guerra [3] ritenuti in servitù se barbari, e sovente, se greci, ammessi al riscatto o permutati; in parte erano comprati fra i barbari o nei mercati che le stesse città greche tenevano di mese in mese a questo scopo [4], od erano discendenti da schiavi, che restavano tali (οἰκότριβες) non solo se nati da due genitori schiavi (ἀμφίδουλοι), ma anche se procreati dai padroni colle schiave. La massima parte dei servi apparteneva in Atene, a differenza da Sparta, in piena proprietà ai privati; lo Stato ne possedeva solo quanti [5] erano necessari per certi pubblici servigi d'ordine inferiore [6].

Pare che nell'antichissimo periodo della loro storia i Greci non avessero conosciuta la schiavitù [7], nè questa certo fu disumana nella fase più antica della sua esistenza. Allora la servitù era esclusivamente domestica, e la semplicità del costume e il primitivo sviluppo civile lasciavano sussistere fra il padrone e lo schiavo quel rapporto costante ed intimo che più tardi il contrasto della vita economica e della fierezza gentilizia doveva interrompere [8]. In Atene gli schiavi erano anche più tardi trattati meglio che presso gli altri greci, e quelli dello Stato trovavanvisi in condizione migliore che quelli dei privati; gli uni e gli altri erano però egualmente protetti dalla legge contro l'assassinio [9]; sicchè si può dire che, tenuti in conto di *cose* quanto alle azioni loro, venissero considerati come persone quanto agli atti illeciti altrui, di cui potessero essere oggetto. I servi dello Stato erano per sempre sottratti all'arbitrio dei privati, cui non potevano esser venduti, e cui restava interdetto

Vol. 18. Paris Durand et Pedone Lauriel, 1864, pag. 275-294 e, pag. 294-6; osservazioni del Passy. V. anche Eugène Veron nella « Revue des cours littéraires » Paris, Germer Baillère, V^e^ année, 1867-68, pag. 694-6. — Il Troplong segue il punto di vista di Senofonte nel giudicare in genere la costituzione Ateniese. V. « Des républiques d'Athènes et de Sparte » nelle Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. T. VIII. Paris, Firmin Didot, 1852, pag. 561-626.

[1] Schömann, Vol. II, pag. 3.

[2] Grote, op. cit., Vol. XIX, pag. 107.

[3] Xenoph. Cyropoedia VII, 5, 73. Καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἔχειν· νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις αἰδιός ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ χρήματα.

[4] Reitemeier, l. c., pag. 76.

[5] Da 300 a 1200.

[6] Corpus iuris attici, 49. Δημόσιος, ὁ τῆς πόλεως δοῦλος, πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν κοινῶν τόπων καὶ ἔργων. — Per antico uso (V. commento a quell'art.) i servi pubblici erano chiamati Sciti e saettatori: Σκύθαι καὶ τοξόται.

[7] Herodot. Libr. VI, Capo 137, 4: .... οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι οἰκέτας.

[8] Reitemeier, l. c., pag. 14 e 30, 1.

[9] Corp. iur. att. 1126. Η ψῆφος ἴσον δύναται τῷ δοῦλον ἀποκτείναντι καὶ τῷ ἐλεύθερον.

qualunque atto violento a loro riguardo [1], come riguardo agli schiavi di altri privati, rispetto ai quali Senofonte deplorava che, non essendo lecito agli uomini liberi di batterli, s' incoraggiasse così la loro licenza [2]. Oltre a questa protezione della persona potevano avere anche una certa individualità d'esistenza economica, che talora veniva loro concessa subordinatamente a quella dei padroni, sia che questi li affittassero ad altri uomini liberi per compiere determinati lavori, sia che li lasciassero lavorare per loro conto verso il corrispettivo di un determinato contributo [3].

Eccettuate queste facoltà connesse sopratutto colla sua vita economica, lo schiavo trovavasi naturalmente escluso da tutti i diritti proprî dei cittadini, verso i quali restava sotto ogni aspetto in condizione di inferiorità. Escluso in modo assoluto dalla famiglia politica, cui era estraneo anche per la sua origine forestiera, non poteva in veruna guisa partecipare allo Stato [4]; era obbligato bensì a contribuire alla sua difesa, e nei maggiori pericoli era assunto indistintamente coi liberi per formare l'equipaggio delle navi da guerra [5]. Alle cose sacre non potevano pienamente partecipare [6]. La testimonianza del servo poteva essere assunta in giudizio anche contro l'uomo libero [7] accusato di omicidio; lo schiavo però nei suoi rapporti diretti civili non aveva una personalità in giudizio; le azioni rivolte contro di lui dovevano essere esposte davanti alla stirpe del padrone [8]; e quando era il servo che voleva agire in

[1] Demosth. adv. Nicostrat., 1254. Οὐ προσήκει ἰδιώτῃ τοὺς δημοσίους δούλους βασανίζειν, ἀλλὰ δεῖ τὴν ἀρχὴν ἢ τοὺς ἠρημένους ὑπὸ τῆς βουλῆς γράψασθαι, καὶ κατασημηναμένους τὰς βασάνους, ὅ τι εἴποιεν οἱ ἄνθρωποι, παρέχειν εἰς τὸ δικαστήριον.

[2] Xenoph. Resp. Athen., Cap. I, 10, 11: Τῶν δούλων δ' αὖ καὶ τῶν μετοίκων πλείστη ἐστὶν Ἀθήνησιν ἀκολασία, καὶ οὔτε πατάξαι ἔξεστιν αὐτόχι οὔτε ὑπεκστήσεταί σοι ὁ δοῦλος..... ὅπου δ' εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι, οὐκέτι ἐνταῦθα λυσιτελεῖ τὸν ἐμὸν δοῦλον σὲ δεδιέναι· ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι ὁ ἐμὸς δοῦλος σὲ δέδοικεν.

[3] Gli schiavi, specialmente di stranieri che abitavano in Atene, attendevano ad una occupazione per conto del loro padrone ed anche per proprio conto mediante il pagamento al padrone stesso d'un contributo detto ἀποφορά. Harpocratio (C. iuris attici 1469): Ἀποφορά, ἡ τελουμένη παρὰ τῶν δούλων τοῖς δεσπόταις. — V. Xenoph., De Vectig. IV, 14: Πάλαι μὲν γὰρ δήπου οἷς μεμέληκεν ἀκηκόαμεν ὅτι Νικίας ποτὲ ὁ Νικηράτου ἐκτήσατο ἐν τοῖς ἀργυρείοις χιλίους ἀνθρώπους, οὓς ἐκεῖνος Σωσίᾳ, τῷ Θρᾳκὶ ἐξεμίσθωμεν, ἐφ' ᾧ ὀβολὸν μὲν ἀτελῆ ἑκάστου τῆς ἡμέρας ἀποδιδόναι, τὸν δ' ἀριθμὸν ἴσους ἀεὶ παρεῖχεν, ... 16. Ἀτάρ τι τὰ παλαιὰ δεῖ λέγειν; καὶ γὰρ νῦν πολλοί εἰσιν ἐν τοῖς ἀργυρείοις ἄνθρωποι οὕτως ἐκδεδομένοι.

[4] Corpus iuris attici, 39: Τὸν φύσει δοῦλον γενόμενον μὴ μετέχειν τῆς πολιτείας (Dio Chrysostom. XV, 239).

[5] Xenoph. Hellen. Libr. I, Cap. VI, 24: Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευθέρους.

[6] Corpus iuris attici, 463: Τὴν δούλην καὶ τὴν ἄπαντα τὸν χρόνον αἰσχρῶς βιοῦσαν οὔτε παρελθεῖν εἴσω τοῦ ἱεροῦ, οὔτ' ἰδεῖν τῶν ἔνδον οὐδέν, οὔσης τῆς θυσίας ταύτας ταῖς θεαῖς, e 447: Μὴ ὄνομα πεντετηρίδος τίθεσθαι δούλῃ ἢ ἀπελευθέρᾳ ἢ πόρνῃ ἢ αὐλητρίδι.

[7] Corpus iuris attici, 841 (V. Plat., Leg. XI, 937, A. B, ed anche per il fanciullo) Μαρτυρεῖν ἔξεστι δούλῳ κατὰ τοῦ ἐλευθέρου τὸν φόνον.

[8] Corpus iuris attici, 647: Πρὸς τὴν φυλὴν τοῦ κεκτημένου αἱ πρὸς τοὺς δούλους λαγχάνονται δίκαι.

giudizio, il magistrato doveva assegnargli un procuratore che ne completasse la manchevole capacità [1].

8. — *Condizione ed effetti dell'emancipazione.*

Perchè tale capacità si assimilasse, o per lo meno si avvicinasse, nei riguardi del diritto civile, a quella dei cittadini, lo schiavo doveva esser emancipato. Il che, se pur non lo parificava a quelli come membro dello Stato, gli ridonava ciò nonostante una personalità davanti alla legge. A Sparta gli schiavi venivano liberati specialmente in premio di servigi militari; se aveano servito in grave armatura diventavano liberi; se come scudieri od armati alla leggiera, potevano esser premiati, colla libertà, degli atti di valore compiuti [2]. Talora, indipendentemente da atti di valore, si concedeva la liberta agli schiavi che si fossero riscattati. Ciò avveniva sopratutto durante le maggiori strettezze dello Stato, come quando Cleomene coi riscatti pagati dagli schiavi in ragione di cinque mine per uno [3] raccolse 500 talenti ad armò 2000 uomini alla maniera macedone. Questi eloti affrancati formavano la classe dei neodamodi, che avea diritti simili a quelli dei perieci; nella stessa condizione trovavansi pure gli ἀδέσποτοι o ἀφέται, che erano schiavi propriamente detti, i quali aveano ottenuta l'emancipazione [4]; e gli uni come gli altri differivano dagli schiavi in quanto aveano conseguita la libertà personale [5], senza confondersi cogli Spartani insieme coi quali non formavano parte della popolazione sovrana dello Stato.

Così era anche in Atene; gli schiavi emancipati passavano nella condizione dei meteci [6], il che riprova come sotto il concetto di schiavitù vi stesse sempre a giustificarlo e vi sopravvivesse quello di estraneità. Infatti lo schiavo,

[1] Corpus iuris attici, 729: ... καὶ τῷ δούλῳ, ὅτι ἀπρόσωπός ἐστι, καὶ ὅτε κινήσει κατὰ τοῦ δεσπότου αὐτοῦ, ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγωνιζόμενος, ἀφεῖλει ὁ δικαστὴς διδόναι τούτῳ συνήγορον.

[2] Thucyd. Libr. V, Cap. XXXIV, 1: Καὶ τοῦ αὐτοῦ ἦρους ἤδη ἡκόντων αὐτοῖς τῶν ἀπὸ Θρᾴκης μετὰ Βρασίδου, ἐξελθόντων στρατιωτῶν οὓς ὁ Κλεαρίδας μετὰ τὰς σπονδὰς ἐκόμισεν, οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐψηφίσαντο τοὺς μὲν μετὰ Βρασίδου Εἵλωτας μαχεσαμένους ἐλευθέρους εἶναι καὶ οἰκεῖν ὅπου ἂν βούλωνται, καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ αὐτοὺς μετὰ τῶν νεοδαμωδῶν ἐς Λέπρεον κατέστησαν, κείμενον ἐπὶ τῆς Λακωνικῆς καὶ τῆς Ἠλείας, ὄντες ἤδη διάφοροι Ἠλείοις.

[3] Plutar. Cleomen. XXIII, d: Τῶν μὲν εἱλώτων τοὺς πέντε μνᾶς Ἀττικὰς καταλαβόντας ἐλευθέρους ἐποίησε.

[4] Athenaeus VI, 102 (271 e ed f): Μύρων δ' ὁ Πριηνεύς ἐν δευτέρῳ Μεσσηνιακῶν: « Πολλάκις (φησὶν) ἠλευθέρωσαν Λακεδαιμόνιοι δούλους καὶ οὓς μὲν ἀφέτας ἐκάλεσαν οὓς δὲ ἀδεσπότους, οὓς δὲ ἐρυκτῆρας, δεσποσιναύτας δ' ἄλλους, οὓς εἰς τοὺς στόλους κατέτασσαν· ἄλλους δὲ νεοδαμώδεις, ἑτέρους ὄντας τῶν εἱλώτων.

[5] Tucidide (Libro VII, LVIII, 3) parlando dei Greci accorsi in aiuto dei Siracusani contro gli Ateniesi, definisce i neodamodi: Τῶν δ' ἔξω Σικελίας Ἑλλήνων Λακεδαιμόνιοι μὲν ἡγεμόνα Σπαρτιάτην παρέχομενοι, νεοδαμώδεις δὲ τοὺς ἄλλους καὶ Εἵλωτας (δύναται δὲ τὸ νεοδαμῶδες ἐλεύθερον ἤδη εἶναι).

[6] Corpus iuris attici, 873 (Harpocrat: Μετοίκιον): Οἱ δοῦλοι ἀφεθέντες ὑπὸ τῶν δεσπότων τελοῦσι τὸ μετοίκιον πρὸς δὲ ταῖς δώδεκα καὶ τριωβολον τελοῦσι.

dopo aver ottenuta la libertà, restava anche in Atene, non già un cittadino [1], ma uno straniero libero in tutto, fuorchè nella scelta del patrono. Era solo in via del tutto eccezionale e come premio di grandi atti di valore che alla concessione della libertà si faceva seguire anche quella della cittadinanza [2]; ma di regola l'affrancato non era che un meteco un po' diminuito [3]. Modi di liberazione più frequenti e normali erano l'emancipazione per testamento (ἀπελευθέρωσις), e il riscatto ottenuto direttamente dallo schiavo, compensando il padrone che vi consentisse, coi propri risparmi [4]. Comunque liberati, gli schiavi, ad eccezione di quelli che ottenevano anche la cittadinanza, restavano anche dopo l'emancipazione, soggetti ai loro antichi proprietarii come a patroni. Ed ogni qualvolta si fossero ribellati contro di questi, od avessero scelto un altro patrono, o non si fossero uniformati alle leggi, il patrono, leso nei suoi diritti di supremazia, poteva muovere contro di loro una querela detta *di defezione*, che dava per risultamento, se l'accusato era trovato innocente, l'acquisto completo e definitivo della libertà, e, se era provata la verità dell'accusa, il suo ritorno in servitù [5].

Questa apparisce in Grecia, come fu più tardi nelle colonie europee durante l'età moderna, una istituzione resa possibile e giustificata da un concetto sfavorevole in cui si teneva l'estraneità politica combinata colla diversità di razza. Quando manca il concetto dei diritti dell'uomo, perfetti in sè, indipendentemente dai limiti d'uno Stato o d'un sistema di Stati, è naturale che ciascuna società, più o meno largamente costituita, ravvisi potenzialmente i proprî schiavi [6] nei membri delle società che stanno fuori della sua cerchia. Ma chi esamini la condizione ch'era fatta in Grecia allo schiavo, non può dirla peggiore che negli Stati, dove quel flagello si diffuse durante il moderno sviluppo coloniale; anzi, volendo fare il paragone, la bilancia penderebbe piuttosto in favore dell'antica Grecia, e specialmente dello Stato ateniese, dove la condizione degli schiavi presentava piuttosto qualche analogia con quella che tuttora sussiste in molti paesi mussulmani.

[1] Reitemeier l. c. pag. 102-4.

[2] Corp. iur. att. 45: Τοὺς συμμαχήσαντας ἐν Ἀργινούσαις δούλους ἐλευθεροῦσθαι καὶ ἐγγραφέντας ὡς Πλαταιεῖς συμπολιτεύεσθαι. V. Diodor. XX, 84, 3, un decreto analogo dei Rodî colla condizione di pagare il riscatto.

[3] Anch'essi al pari dei meteci e degli altri stranieri prendevano parte in condizione subordinata alle pubbliche feste. V. Corp. iur. att., 441: Τοὺς ἀπελευθερωθέντας δούλους καὶ ἄλλους βαρβάρους κλάδον ὀρυὸς ἕκαστον διὰ τῆς ἀγορᾶς ἐν τῇ τῶν Παναθηναίων ἑορτῇ φέρειν.

[4] Corpus iuris attici, 1466: Τοῖς δούλοις ἐξεῖναι ἑαυτοὺς ἐλευθερῶσαι ἀργύριον καταβαλόντας τῷ δεσπότῃ.

[5] Corpus iuris attici, 1472 (Harpocrat.): Ἀποστασίου δίκη τις ἐστὶ κατὰ τῶν ἀπελευθερωθέντων δεδομένη τοῖς ἀπελευθερώσασιν, ἐὰν ἀφιστῶνταί τι ἀπ' αὐτῶν, ἢ ἕτερον ἐπιγράφωνται προστάτην, καὶ ἃ κελεύουσιν οἱ νόμοι μὴ ποιῶσιν, καὶ τοὺς μὲν ἁλόντας δεῖ δούλους εἶναι, τοὺς δὲ νικήσαντας τελέως ἤδη ἐλευθέρους.

[6] Aristotel. Polit. I, 2:... ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν.

9. — *La cittadinanza originaria ed acquisita a Sparta.*

In un sistema politico che faceva della stessa libertà un privilegio, che collegava il concetto religioso coll'idea dello Stato, e che al vincolo risultante dall'appartenere a questo dava un assoluto limite territoriale, era naturale che anche la cittadinanza si considerasse come un privilegio assai difficilmente conseguibile e facilmente perduto. Quel privilegio era riservato alle genti che originariamente aveano fondato od occupato lo Stato; ma della conservazione del vincolo nazionale anche da parte di chi s'era trasferito in paese diverso da quello, non s'aveva in generale alcun concetto [1].

Sparta era a tale riguardo particolarmente rigorosa; poichè anche chi fosse stato discendente da Spartani e dimorante nello Stato perdeva i diritti di cittadino quando non avesse adempiuto esattamente i doveri del servizio militare, o altrimenti si fosse sottratto all'osservanza delle leggi [2]. Quando fin dalla nascita il figlio di cittadini fosse apparso fisicamente inetto a quella osservanza, fin d'allora veniva privato del diritto dei cittadini, ed, esposto sul Taigeto, era allevato fra i figli dei perieci [3].

Pure Sparta non era inaccessibile ad ogni ammissione di elementi stranieri. L'osservanza scrupolosa e diuturna della disciplina spartana poteva avervi eccezionalmente per effetto l'assimilazione agli Spartani di uomini originariamente stranieri [4]. Così se erano degni e provveduti di sufficiente patrimonio, potevano essere assunti alla cittadinanza i τρόφιμοι, cioè quelli stranieri che erano stati mandati dai genitori a Sparta per esservi educati cogli Spartani [5]; ed i motaci, o figli d'iloti educati cogli Spartani, potevano ottenere il beneficio di completare i vantaggi della libertà anche colla cittadinanza. In tal guisa, sia pur indirettamente, elementi non lacedemoni aggregavansi mediante la naturalizzazione alla cittadinanza spartana [6] ed una

[1] Vedi pag. 250.

[2] Xenoph. Resp. Laced. Cap. X, 7: Ἐπέσχηκε δὲ καὶ τὴν ἀνυπόστατον ἀνάγκην ἀσκεῖν ἅπασαν πολιτικὴν ἀρετήν· τοῖς μὲν γὰρ τὰ νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν πόλιν οἰκείαν ἐποίησε, καὶ οὐδὲν ὑπελογίσατο οὔτε σωμάτων οὔτε χρημάτων ἀσθένειαν· εἰ δέ τις ἀποδειλιάσειε τοῦ τὰ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖνος ἀπέδειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁμοίων εἶναι, e Plutar. Istitut. Lacon. 21: Τῶν πολιτῶν ὃς ἂν μὴ ὑπομείνῃ τὴν τῶν παίδων ἀγωγήν, οὐ μετεῖχε τῶν τῆς πόλεως δικαίων.

[3] Curtius, Vol. I, pag. 193.

[4] Plutarc. Istitut. Lacon. 22: Ἔνιοι δ' ἔφασαν, ὅτι καὶ τῶν ξένων ὃς ἂν ὑπομείνῃ ταύτην τὴν ἄσκησιν τῆς πολιτείας, κατὰ τὸ βούλημα τοῦ Λυκούργου μετεῖχε τῆς ἀρχῆθεν διατεταγμένης μοίρας.

[5] Xenoph. Hellen. V, 3, 9: Πολλοὶ δὲ αὐτῷ καὶ τῶν περιοίκων ἐξελονται καλοὶ κἀγαθοὶ ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐειδεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι.

[6] Athenaeus, VI, 102 (271 e e f): Οἱ δὲ μόθακες καλούμενοι παρὰ Λακεδαιμονίοις ἐλεύθεροι μέν εἰσιν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοι. Λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Φίλαρχος.... « Εἰσὶ δ' οἱ μόθακες σύντροφοι τῶν Λακεδαιμονίων.... εἰσὶ οὖν.... ἐλεύθεροι, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοι, μετέχουσι δὲ τῆς παιδείας πάσης· τούτων ἕνα φασὶ γενέσθαι καὶ Λίσανδρον τὸν καταναυμαχήσαντα τοὺς Ἀθηναίους, πολίτην γενόμενον δι' ἀνδραγαθίαν ».

comunità chiusa ed esclusiva come quella di Sparta veniva talora rifornita di nuovo sangue sia aggregando alla cittadinanza qualche suddito per premiarne i meriti speciali verso la patria, sia pareggiando in certo modo e sotto determinate condizioni, come l'adozione, il possesso ed il consenso dei re, gli effetti dell'educazione alle ragioni della nascita [1]. I neodamodi non erano per sè cittadini [2], ma talora potevano pur essi diventar tali, come avvenne in seguito alle perdite subite dagli Spartani durante la seconda guerra Messenica [3]. Sicchè per varie guise era pur aperto l'adito della cittadinanza spartana ad elementi stranieri, e quella che faceva difetto era l'ammissione di stranieri non nati, nè educati, nè vissuti prima in rapporto di soggezione collo Stato spartano.

Di tali naturalizzazioni unico esempio fino al tempo di Erodoto era quello dei due Elei, ascritti alla cittadinanza al tempo della seconda guerra persiana [4]; e Plutarco cita [5], come effetto di motivi del tutto eccezionali, un altro solo esempio: quello del poeta Tirteo. E quale straordinario favore si ritenesse presso quei popoli l'ammissione di stranieri, punto connessi collo Stato, a parteciparne a tutti i diritti, quella cioè che ora direbbesi grande naturalizzazione, è pur provato dal fatto delle trattative, che Erodoto riporta, tra Sparta e que' due Elei, e dagli esempi che questi adducevano per suffragare la propria domanda. Poichè alla prima enunciazione della pretesa di Tisameno, figlio di Antioco, che poneva la propria naturalizzazione come condizione al proprio cooperar nella guerra, gli Spartani se ne sdegnarono come per domanda stravagante [6]. E quando, adattatisi questi alla sua pretesa, egli domandò che alle stesse condizioni si facesse cittadino anche il suo fratello Egia, addusse l'esempio di Melampo, che per liberar dal furore le donne di Argo volle una parte del regno per sè ed una parte per suo fratello Biante [7].

10. — *La cittadinanza originaria ed acquisita in Atene.*

Quantunque Atene fosse un campo meno chiuso di Sparta agli elementi stranieri, pure anche in quella città la loro ammissione trovava ostacoli che alle società moderne parrebbero eccessivi; come lo prova il fatto che, al tempo di Pericle, quando la popolazione dell'Attica ammontava a mezzo milione, i

[1] Curtius, Vol. I, pag. 193.

[2] Schömann, Vol. I, pag. 246.

[3] Lübker, Dizionario dell'antichità classica, v. νεοδαμόδοι.

[4] Herodot. Libr. IX, Cap. XXXV, 2: Μοῦνοι δὲ δὴ πάντων ἀνθρώπων ἐγένοντο οὗτοι Σπαρτιήτῃσι πολιῆται.

[5] Plutar. Apophthegmata Laconica: Παυσανίου τοῦ Κλεομβρότου, 3: Πυνθανομένου δέ τινος, διὰ τί Τυρταῖον τὸν ποιητὴν ἐποιήσαντο πολίτην, Ὅπως, ἔφη, μηδέποτε ξένος φαίνηται ἡμῶν ἡγεμών.

[6] Herodot. Libr. IX, Cap. XXIII, 6 .... δεινὰ ἐποιεῦντο.

[7] Herodot. Libr. IX, Cap. XXIII, 7 e 2 XXIV.

cittadini ateniesi non erano che 19000. Anche colà la religione era strettamente congiunta colla nazionalità, e questa colla purezza della discendenza. Il cittadino mostrava, onorando il nume nazionale, Apollo, di essere di discendenza ateniese, ed onorando Giove Irchio [1], come capo stipite e conservatore della parentela, d'essere stabilito nel paese [2]. L'osservanza della religione nazionale, che confondeva l'alto tradimento col sacrilegio, era dunque una condizione per conservare i privilegi del cittadino; ma la purità della razza era una condizione indispensabile per poter senz'altro partecipare al culto della città [3]. La combinazione di queste due cause poneva pertanto fra cittadini e stranieri una barriera, nella quale i primi doveano esser tanto meno pronti ad aprir delle breccie in quantochè la mistione del sangue straniero minacciava, nel tempo stesso che la dissoluzione dei vincoli gentilizii, anche la violazione dei culti domestici [4].

Perciò alla qualità di cittadino non aveano diritto se non quelli che fossero stati generati da due cittadini [5], e, solo eccezionalmente e sotto la pressione di necessità politiche ed economiche, si ammise che fosse titolo sufficiente la nazionalità d'uno soltanto dei genitori [6]. L'Ateniese nato in queste condizioni non era però ancor cittadino, ma aveva soltanto un titolo alla cittadinanza d'origine, che era effettivamente conseguita quando, raggiunto il diciottesimo anno, egli prestava giuramento ed era iscritto nei registri dei cittadini [7]. E quando taluno restava senza figli, poteva bensì adottarne, ma la curia dell'adottante, cui questo presentava l'adottato, lo riceveva solo nel caso che appartenesse alla città [8]. Matrimonio legittimo non era considerato se non quello fra due cittadini. Fu Pericle che a tale riguardo ristabilì il rigore dell'antica legislazione [9], sicchè quando più tardi egli si propose di far riconoscere ancora nei riguardi dei figli la legittimità dei matrimonii misti e non vi riuscì, trovò un ostacolo legale insormontabile alla sua unione con Aspasia. I figli di un

[1] Corp. iur. att. 10: Τούτους μέτεστι τῆς πολιτείας, οἷς ἔστι Ζεὺς ἕρκειος, ᾧ βωμὸς ἐντὸς ἕρκους ἐν τῇ αὐλῇ ἵδρυται.

[2] Mayer, Op. cit., Vol. I, pag. 270 e 287.

[3] Herodot., Libr. V, Cap. LXXII, 4, 5. A Cleomene che vuol entrare nel tempio di Minerva sull'acropoli d'Atene, la sacerdotessa dice, mentr'egli sta per entrare nel penetrale della Dea per consultarla: « ὦ ξεῖνε Λακεδαιμόνιε, πέλιν χώρεε μηδ' ἔσιζε ἐς τὸ ἱρόν· οὐ γὰρ θεμιτὸν Δωριεῦσι παριέναι ἐνθαῦτα. — Ὁ δὲ εἶπε: ὦ γύναι, ἀλλ' οὐ Δωριεύς εἰμι, ἀλλ' Ἀχαιός ».

[4] Curtius, Vol. II, pag. 251-2.

[5] Aristot. Ἀθηναίων πολιτεία col. 21 Cap. XLII. Corp. iur. att. 11: Μόνους Ἀθηναίους εἶναι τοὺς ἐκ δυοῖν Ἀθηναίων γεγονότας.

[6] Corp. iur. att. 12: Τὸν πρὸ Εὐκλείδου γεγονότα, εἰ καὶ κατὰ πάτερα ἀστὸς ἦν, εἶναι πολίτην προσήκει. — Aristotele (Œconomicon, II, 2, 3) ricorda che anche presso i Bizantini si esigeva la nazionalità d'entrambi i genitori come condizione di quella dei figli, ma che, trovatosi in bisogno di danaro, quel popolo stabilì bastasse la nazionalità d'un solo genitore purchè i figli pagassero all'erario 30 mine.

[7] Corpus iuris attici, 13-16.

[8] Auger, Traité de la Jurisdiction et des lois d'Athènes, pour servir à l'intelligence des harangues d'Eschine et de Demosthène, pag. 293, 4 del primo volume delle « Oeuvres complètes de Demosthène et d'Eschine trad. par l'abbé Auger. Paris, Bossange, an. 2 Rép.

[9] Curtius, Vol. II, pag. 251-2.

tale matrimonio sarebbero stati davanti alla legge illegittimi [1], e come tali in condizione inferiore nei riguardi della parentela [2], della successione [3] e sopratutto del diritto di cittadinanza. Per evitare tali conseguenze era necessario che fra la città, il cui suddito contraeva quel matrimonio, e lo Stato, cui apparteneva l'altro coniuge straniero, esistesse una stipulazione generale di isopolizia, oppure una speciale stipulazione che consentisse quel connubio [4].

Più ancora che l'adozione nel campo dei rapporti famigliari, la naturalizzazione può dirsi però in quello dei rapporti nazionali un istituto necessario. Ma sarebbe stato anche in Atene in disarmonia col concetto greco della cittadinanza un sistema di norme troppo facili circa la naturalizzazione, ed il proposito di Dionigi di Siracusa [5] di concedere la nazionalità a tutti gli stranieri domiciliati ed a tutti gli schiavi messi in libertà, apparisce fra le genti elleniche, dopo il periodo delle origini, come del tutto eccezionale.

Siccome si trattava di assumere uno straniero nello Stato, in un sistema di Stato il cui vincolo era tutto locale e fecondo di doveri pur essi del tutto locali [6], il paese, cui si domandava la naturalizzazione, doveva assicurarsi che, se mancavano nello straniero le condizioni d'origine considerate come titolo alla cittadinanza, non gli facessero difetto le condizioni di libertà e di dimora ch'erano garanzia necessaria del successivo adempimento dei suoi nuovi doveri. Perciò si esigeva la stabile dimora nell'Attica, ch'era sicura prova di scioglimento d'ogni vincolo nazionale antecedente e del serio proposito di stringere il vincolo nuovo con intento di perpetuità [7]. Dalla condizione del domicilio non si prescindeva, prima della decisiva decadenza di Atene, se non che per gravi considerazioni politiche in favore di qualche città come nel caso di Platea [8], o di principi stranieri, come nel caso di Aribba, principe dei Molossi, e di Dionigi di Siracusa [9]. Data questa condizione del

[1] Corpus iuris attici, 1342: Ὅς ἂν μὴ ἐξ ἀστῆς γένηται, νόθον εἶναι.... 1343: Νόθος, ὁ ἐκ ξένης ἢ παλλακίδος.

[2] Corp. iur. att. 1345: Νόθῳ μηδὲ νόθῃ εἶναι ἀγχιστείαν μήτ' ἱερῶν μήτ' ὁσίων ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος.

[3] Corp. iur. att. 1395: Νόθῳ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν, παίδων ὄντων γνησίων· ἐὰν δὲ παῖδες μὴ ὦσι γνήσιοι, τοῖς ἐγγυτάτω τοῦ γένους μετεῖναι τῶν χρημάτων. — 1396: Τὰ τοῖς νόθοις ἐκ τῶν πατρώων διδόμενα, νοθεῖα καλεῖται· ἔστι δὲ μέχρι χιλίων ὁραχμῶν. — 1397: Τὸν γνήσιον καὶ τὸν νόθον ἰσοκληρονόμους εἶναι ἐὰν τὸν νόθον ὁ πατὴρ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσαγάγῃ.

[4] V. il patto fra gli Olontiani ed i Latiani, ap. Egger, op. cit. pag. 126-8: « Ogni cittadino di una città godrà nell'altra tutti i diritti religiosi e politici.... I giudici decideranno fra le altre cose dei matrimonii misti ».

[5] Guilhem de Sainte Croix, Memoire sur les anciens gouvernements et les lois de la Sicile. Memoires de littérature tirés des registres de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres Vol. 48, pag. 130. Paris, Imprim. Impériale, 1808.

[6] Freeman, Greater Greece and Greater Britain. London, Macmillan 1886, pag. 19 e 23.

[7] Corp. iur. att. 17 (Lex Solonis ap. Plutarch. in Solon. 24): Οὐ δίδοται γένεσθαι πολίτας, πλὴν τοῖς φεύγουσιν ἀειφυγίᾳ τὴν ἑαυτῶν, ἢ πανεστίοις Ἀθήναζε μετοικιζομένοις ἐπὶ τέχνῃ.

[8] Thucyd. III, 55 e Corpus iuris attici, 20. V. anche il trattato fra Smirne e Magnesia. Egger, pag. 112-8.

[9] Egger, op. cit., pag. 89-91.

domicilio, più facile era la concessione della cittadinanza a quelli che avessero egregiamente operato in favore dello Stato, come fu il caso dei meteci che aveano partecipato alla battaglia delle Arginuse, o che per lo Stato fossero disposti a sacrificarsi [1].

Mutando però le circostanze e le vicende della popolazione, si ebbero talora, anche senza tali condizioni, naturalizzazioni facili e numerose, come quando Clistene iscrisse nel ruolo dei cittadini un gran numero di industriali e di manifatturieri dimoranti nell'Attica [2]. Col declinare poi di Atene, l'assunzione alla cittadinanza vi divenne sempre più facile. Già al tempo di Demostene, il grande oratore deplorava che la qualità di cittadino di Atene si prodigasse e vendesse ad usurai e ad altra gente non meritevole [3]. Più degradò ed impoverì Atene sotto i successori d'Alessandro e sotto il dominio romano, e più largamente prodigò la concessione della cittadinanza [4]; e Cicerone diceva che questa era al suo tempo accordata o venduta a chiunque l'avesse domandata.

Più costante che nelle condizioni richieste per ottenerla, apparisce il diritto attico nel modo tenuto per concederla; poichè nell'età macedone pare essere stato lo stesso che nel periodo dell'indipendenza ateniese [5]. La competenza di naturalizzare risiedeva in Atene esclusivamente nel potere legislativo, senza il voto del quale la naturalizzazione non poteva ritenersi definitiva. E perchè diventasse tale non bastava il voto palese; ma doveva esser proposta alla radunanza del popolo ed approvata a scrutinio segreto da più di seimila cittadini [6]. Solo allora, e salvo le eccezioni possibili contro la legalità della votazione, poteva ritenersi approvato dall'autorità competente che lo straniero ed i suoi discendenti diventassero ateniesi, e che il naturalizzato fosse autorizzato ad iscriversi nella tribù, nel demo, e nella fratria che avesse prescelta [7].

Lo straniero così ascritto alla cittadinanza ateniese non diventava in tutto eguale agli ateniesi d'origine. Non potrebbe dirsi che la condizione ne fosse eguale a quella che ora dicesi in molti Stati « piccola naturalizzazione »; ma si trovava, come avviene al naturalizzato negli Stati Uniti ed in altri paesi, irreparabilmente allontanato da certi altissimi uffici dello Stato. Tutti i naturalizzati erano soggetti a tale diminuzione politica, ad eccezione

[1] Corp. iur. att. 37: Ποιεῖσθαι πολίτας τοὺς μετοίκους καὶ τῶν ἄλλων ξένων τοὺς βουλομένους συναγωνίσασθαι, e Demostene in Neaer.: Μὴ ἐξεῖναι ποιήσασθαι Ἀθηναῖον, ὃν ἂν μὴ δι' ἀνδραγαθίαν εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἄξιον ᾖ γενέσθαι πολίτην....

[2] Curtius, Vol. I, pag. 403.

[3] Demosth. De republ. ordinanda, 23-26. Dopo aver citato esempii di stranieri meritevoli cui per lo passato non s'era concessa la cittadinanza ma soltanto l'esenzione dai carichi, conclude: Νῦν δ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, φῶρους ἀνδρόπους, οἰκοτρίβων οἰκότριβας, τιμὴν ὥσπερ ἄλλου του τῶν ὠνίων λαμβάνοντες, ποιεῖσθε πολίτας.

[4] De Sainte Croix, Memoire sur les metœques, Vol. cit., pag. 203-5.

[5] Corpus iuris attici, pag. 418-9.

[6] Demosth. in Neaeram, 1375: Ἔπειτ' ἐπειδὰν πεισθῇ ὁ δῆμος καὶ δῷ τὴν δωρεάν, οὐκ ἐξ κυρίαν γενέσθαι τὴν ποίησιν, ἐὰν μὴ τῇ ψήφῳ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν ὑπὲρ ἑξακισχίλιοι Ἀθηναῖοι ψηφίσωνται, κρύβδην ψηφιζόμενοι· τοὺς δὲ πρυτάνεις κελεύει τιθέναι τοὺς καδίσκους ὁ νόμος καὶ τὴν ψῆφον διδόναι προσιόντι τῷ δήμῳ πρὶν τοὺς ξένους εἰσιέναι καὶ τὰ γέρα ἀναιρεῖν.

[7] Corp. iur. att. 913: Καὶ οἱ δημοποίητοι ἐγγράφονται εἰς τὰς συμμορίας.

degli ὑποίκοι, che passavano dalla madre patria ad una colonia già esistente, per lo più con diritti eguali a quelli dei discendenti dai fondatori, e non potevano pertanto propriamente chiamarvisi naturalizzati. Questi invece erano per qualche rispetto in condizione inferiore a quella degli ipeci. Formavano bensì parte integrante della cittadinanza, ed erano iscritti nelle simmorie, o delegazioni per il riparto delle tasse di guerra, cui tutti erano soggetti [1] e per sostenere la spesa delle triremi [2]. Eguali dinanzi al riparto delle pubbliche gravezze, erano eguali pure ai cittadini d'origine quanto all'intervento ed alla votazione nelle assemblee e nel partecipare ai benefizii del culto patrio; e quando trattavasi di un'intera popolazione forestiera ascritta alla cittadinanza di Atene, quest'eguaglianza era riconosciuta in una speciale invocazione del sacerdote a favore dei nuovi cittadini [3]. In ogni caso però erano incapaci per la prima generazione di fungere il sacerdozio e l'arcontato, e le generazioni successive potevano liberarsi da tale incapacità solo se uscite da matrimonio legittimo con persona appartenente allo Stato [4].

Nè quando un uomo d'origine straniera era iscritto nei registri della cittadinanza per titolo di nascita o di naturalizzazione, ciò bastava perchè potesse godere in pace i suoi diritti di cittadino. La legge, che con grande cautela rendeva possibile l'adozione di uno straniero nello Stato, provvedeva per evitare che vi si insinuasse chi fosse privo delle condizioni richieste per entrarvi, e permetteva di contestargli in tal caso la qualità di cittadino davanti al popolo od al magistrato. Il primo provvedeva ad eliminare ogni elemento eterogeneo dalla società dei cittadini d'origine, mediante convocazioni dei cittadini dei singoli comuni che dovevano procedere alla revisione (διαψήφισις) dei loro registri, e proporre la cancellazione (ἀποψήφισις) di chi vi era stato iscritto a torto [5]. Fu appunto per effetto di tali rigori [6] che il retore Lisia, il quale aveva pur molto sacrificato per la causa della libertà ateniese [7],

[1] Tutti erano soggetti ad entrambe le imposte. V. per la εἰσφορά Isocrate, ap. Schömann, Vol. II, pag. 438; e per la τριηραρχία Demostene, c. Leptinem, 465: Ἀτελὴ δὲ μηδένα εἶναι τριηραρχίας, πλὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων.

[2] Corp. iur. att. 945: Συμμορία ἐστὶ τὰ συντάγματα τῶν πλουσίων τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τριηραρχίας· εἰσὶ δὲ χίλιοι διακόσιοι.

[3] Herodot. VI, 111: Θυσίας Ἀθηναίων ἀναγόντων καὶ πανηγύριας τὰς ἐν τῇσι πεντετηρίσι γινομένας, κατεύχεται ὁ κήρυξ ὁ Ἀθηναῖος ἅμα τε Ἀθηναίοισι γίνεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ Πλαταιεῦσι.

[4] Demosth. in Neaeram, 1376: Ὅσους γὰρ ὁ δῆμος ποιήσηται ὁ Ἀθηναίων πολίτας, ὁ νόμος ἀπαγορεύει διαῤῥήδην, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, μηδὲ ἱερωσύνης μηδεμίας μετασχεῖν. Τοῖς δ' ἐκ τούτων μετέδωκεν ἤδη ὁ δῆμος ἁπάντων καὶ προσέτηκεν, ἐὰν ὦσιν ἐκ γυναικὸς ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ τὸν νόμον.

[5] Corp. iur. att. pag. 559, 560. Comment. all'art. 1118 (Suidas alla parola διαψήφισις) § 1118: Γενέσθαι ζήτησιν πάντων τῶν ἐγγεγραμμένων τοῖς ληξιαρχικοῖς γραμματείοις, εἴτε γνήσιοι πολῖται εἰσιν εἴτε μή, τοὺς δὲ μὴ γεγονότας ἐξ ἀστοῦ καὶ ἀστῆς ἐξαλειφεσθαι, διαψηφίζεσθαι δὲ περὶ πάντων τοὺς δημότας.

[6] Grote, Vol. XII, pag. 118.

[7] V. sulle cause politiche della difficoltà di concedere la naturalizzazione e di riconoscere la cittadinanza d'origine nei figli d'un cittadino e d'una straniera, Bérard, « Aristote, La constitution d'Athènes » nella Revue Historique, Luglio-Agosto 1892 pag. 297. Paris, Alcan.

non potè essere ascritto fra i cittadini e fu costretto a passare il resto della sua vita come isotèle. Il magistrato, che anticamente fu quello dei nautodiche [1], la cui competenza era già stata al tempo di Demostene trasferita nei tesmoteti, esaminava tanto i reclami di coloro che, pretendendosi cittadini d'origine, avessero creduto presa a torto la decisione di cancellarli dai ruoli [2], quanto i reclami di quei cittadini che avessero voluto impugnare il diritto di taluno ad essere iscritto nei registri della cittadinanza [3].

Il reclamo di coloro che si credevano esclusi a torto dalla cittadinanza, figurava nella procedura ateniese come un appello (ἔφεσις); il reclamo, che veniva presentato da un cittadino per escludere dai ruoli chi non avesse avuto diritto d'esservi compreso, od era semplice imputazione di estraneità e dicevasi azione d'estraneità (γραφὴ ξενίας) [4], od era combinata con quella di corruzione e dicevasi azione di corrotta cittadinanza (δωροξενία) [5]; od infine tendeva a far invalidare dal magistrato, come concessa a persona indegna, una naturalizzazione realmente deliberata dall'assemblea, e dicevasi azione per violazione della legge (γραφὴ παρανόμων) [6]. Nei casi in cui l'azione implicava un'accusa di dolo a carico del convenuto, la condizione civica di questo restava lungamente incerta, poichè, anche dopo un giudizio a lui favorevole, conservava la facoltà di riprendere l'accusa chiunque lo avesse creduto assolto a torto [7]. Se tale giudizio concludevasi invece colla condanna dello straniero, o se questo appellandosi contro la ἀποψήφισις, o contro la sentenza dichiarativa della sua estraneità, soccombeva, poteva esser venduto come schiavo; mentre invece se il giudizio definitivamente lo assolveva, entrava, senza altra contestazione nei due ultimi casi, nel numero dei cittadini [8].

[1] Corp. iur. att. Commento al n. 627 n^a pag. 496. Pollux VIII, 126: Οἱ ναυτοδίκαι ἦσαν, οἱ τὰς τῆς ξενίας δίκας εἰσάγοντες; ed Esichio: Ναυτοδίκαι, οἱ ἐπὶ τοῦ ἐμπορίου δικασταί, ἐφ' ὧν καὶ αἱ τῆς ξενίας κρίνονται δίκαι.

[2] Corp. iur. att. pag. 559-550.... καὶ τοὺς ἀποψηφισθέντας καὶ ἐμμείναντας τῇ ψήφῳ τῶν δημοτῶν ἐξαλλιφῆναι καὶ εἶναι μετοίκους, τοῖς δὲ βουλομένοις ἔφεσιν εἰς δικαστὰς δεδόσθαι....

[3] Corp. iur. att. 212: Θεσμοθετῶν ἀνάκρισις ἔστω· εἰ Ἀθηναῖοί εἰσιν ἐκ τριγονίας, καὶ τὸν δῆμον ποθέν· καὶ εἰ Ἀπόλλων ἐστὶν αὐτοῖς πατρῷος καὶ Ζεὺς Ἕρκιος. — 614: Οἱ θεσμοθέται.... γίγνονται δὲ πρὸς αὐτοὺς γραφαὶ ξενίας, δωροξενιάς, δώρων.... — 652: Πρὸς τοὺς θεσμοθέτας παράστασις τίθεται ξενίας καὶ δωροξενίας, ἂν τις δῶρα δοὺς ἀποφύγῃ τὴν ξενίαν (Harpocratio: παράστασις).

[4] Corpus iuris attici, 1115: Ξενίας γραφή ἐστιν, ἐάν τις κατηγορῆται ξένος εἶναι, e 627: Ἐάν τις ἐξ ἀμφοῖν ξένοιν γεγονὼς φρατίζῃ, διώκειν εἶναι τῷ βουλομένῳ Ἀθηναίων, οἷς ἔξεστιν, ἐν τοῖς ναυτοδίκαις.

[5] Corp. iur. att. 1117: Δωροξενία ἐστὶ δίκη κατὰ τῶν δόντων δῶρα, ἵνα φύγωσιν ἀγῶνα ξενίας.

[6] Demosth. in Neaeram. 1375: Ἔπειτα μετὰ ταῦτα παρανόμων γραφὴν ἐποίησε κατ' αὐτοῦ τῷ βουλομένῳ Ἀθηναίων· καὶ ἔστιν εἰσελθόντα εἰς τὸ δικαστήριον ἐξελέγξαι, ὡς οὐκ ἄξιός ἐστι τῆς ὠρεᾶς, ἀλλὰ παρὰ τοὺς νόμους Ἀθηναῖος γέγονε.

[7] Corp. iur. att. 781 (Harpocratio: Δωροξενία): Τοὺς ἀποφυγόντας ξενίας ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ πάλιν γράψασθαι, ἐὰν μὴ δοκῶσι δικαίως τὸ πρῶτον ἀποπεφευγέναι.

[8] Corp. iur. att. 1118.... καὶ ἐμμείναντας τῇ ψήφῳ τῶν δημοτῶν ἐξαλλιφῆναι καὶ εἶναι μετοίκους, τοῖς δὲ βουλομένοις ἔφεσιν εἰς δικαστὰς δεδόσθαι, κἂν μὲν ἁλῶσι καὶ παρὰ τῷ δικαστηρίῳ, πεπρᾶσθαι, ἐὰν δὲ ἀποφύγωσιν, εἶναι πολίτας.

*

11. — *Lo straniero e l'amministrazione della giustizia; giurisdizione esclusiva e facoltativa.*

Nell'amministrazione della giustizia la Grecia avea preso le mosse, come in generale tutti gli altri popoli dell'antichità, dal concetto che al pari della legge civile anche la tutela della magistratura fosse un patrimonio esclusivo del cittadino, in quanto una convenzione non ne facesse in qualche misura partecipe anche una data categoria di stranieri. Più completamente che altrove però e con una relativa sollecitudine, in molte città greche e specialmente in Atene, l'eccezione giunse, rispetto alla concessione della tutela giudiziaria, a sospingere la regola in seconda linea ammettendo in tutto od in parte lo straniero, indipendentemente da clausole speciali di convenzioni, ad invocare l'azione della magistratura.

Così nell'amministrazione della giustizia gli stranieri non erano, sotto un certo rispetto, trattati in Atene diversamente dai cittadini. Essi potevano, cioè, in certe controversie sorte fra loro, agire davanti ai tribunali, quando si trovassero nel territorio e si trattasse di rapporti personali e mobiliari; ed in Sicilia trovasi, fin dalla legislazione di Caronda, riconosciuto il diritto dello straniero alla tutela del magistrato [1] insieme col carattere estraterritoriale della protezione dell'individuo da parte dello Stato. La differenza fra nazionali e stranieri nel rapporto della giurisdizione perdette pertanto a poco a poco il carattere negativo per assumerne uno di positivo. Originariamente il magistrato nazionale era, per la tutela dei diritti dello straniero e la decisione delle sue controversie, come non esistente; più tardi il diritto attico giungeva in certi rapporti all'estremo opposto: ad imporre cioè a certe categorie di stranieri la giurisdizione Ateniese, anche quando questa non si sarebbe potuta invocare nè in ragione delle persone, nè in ragione della materia. Tale era l'obbligo imposto agli alleati di far decidere in Atene le loro controversie di maggior momento [2].

Quale fosse quanto agli alleati la linea di demarcazione fra i litigi per i quali restava intatta la giurisdizione locale e quelli rispetto ai quali era stata sostituita la giurisdizione ateniese, non è noto con precisione [3], ma è

[1] Proemio ap. Stob. Serm. XIV, 40: Πολίτῃ ἀδικουμένῳ βοηθεῖν καὶ οἴκου καὶ ἐπὶ ξένης· ξένον δὲ πάντα, τὸν ἐν τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι σεβόμενον, καὶ κατὰ τοὺς οἰκείους νόμους εὐφήμως καὶ οἰκείως προσδέχεσθαι καὶ ἀποστέλλειν, μεμνημένους Διὸς ξενίου ὡς παρὰ πᾶσιν ἱδρυμένου κοινοῦ θεοῦ, καὶ ὄντος ἐπισκόπου φιλοξενίας τε καὶ κακοξενίας.

[2] Corp. iur. att. 1296: Ἕνα ἕκαστον τῶν συμμάχων δεῖ ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐν τῷ δήμῳ·; e nota alla pag. 594: « deve intendersi soltanto delle cause di maggior momento ». Cfr. Boeck, œcon. publ. Ath., T. I, pag. 531; e la distinzione fra alleati soggetti ed alleati autonomi con pienezza di giurisdizione può esser vera per il secondo dominio costituitosi da Atene dopo la guerra del Peloponneso.

[3] Dai grammatici greci risulta soltanto genericamente che alle Δίκαις ἀπὸ συμβόλων si intendevano soggetti non solo i processi dei sudditi di due Stati indipendenti legati da trattato, ma anche quelli degli alleati soggetti ad Atene. Becker, Anecdota Gr. I pag. 436:

certo che non tutti i litigi fra due cittadini di uno Stato alleato dovevano giudicarsi in Atene. Questa aveva giurisdizione su tutti i crimini gravi e sulle accuse di ordine politico [1], e delle cause d'indole civile pare avocasse a sè le più importanti, e quelle fra cittadini di Stati alleati diversi, o fra cittadini od ufficiali ateniesi e taluna delle città alleate colle quali avevano rapporti, e finalmente fra una città alleata e lo Stato ateniese.

L'origine di tale giurisdizione eccezionale deve attribuirsi al graduale mutarsi del sistema ateniese di alleanze in supremazia, o, come si direbbe oggi, in *suzerainetè* [2]; il suo mantenimento a varie ragioni di politica internazionale ed interna. Infatti l'assemblea degli alleati [3] era stata il consiglio naturale di arbitrato per le dispute pubbliche e private che s'elevavano nelle isole e nei porti del mare Egeo, collegati fra loro da tanti rapporti economici e politici. Quando quell'assemblea di rappresentanti sparve a poco a poco, gli Ateniesi, che ne erano stati i presidenti, si trovarono investiti delle sue funzioni. E varie ragioni d'indole internazionale contribuirono a giustificarle e a darvi incremento. Se una città di poca importanza od uno dei suoi cittadini aveva un motivo di lagno contro una città più considerevole od un cittadino di questa, il giudizio pronunciato nello Stato preponderante su entrambe era la migliore garanzia d'una sentenza equa. Se un cittadino tasiano, dice il Grote [4], credeva che lo storico Tucidide, sia come comandante della squadra Ateniese in quella stazione, sia come proprietario di miniere d'oro in Tracia avesse offeso un suo diritto, aveva la massima probabilità di riparazione agendo davanti ai giudici ateniesi, egualmente competenti rispetto ai primi cittadini dell'Attica, come rispetto ai più umili fra gli Jonii.

Data infatti una supremazìa politica che dovesse importare ingerenza anche nell'amministrazione della giustizia, questo sistema era di gran lunga preferibile a quello spartano. Sparta poneva ogni città dipendente sotto il controllo d'un suo governatore, ma non provvedeva ad un regolamento speciale dei rapporti fra gli abitanti di territorii diversi. In ognuno di questi l'azione dell'armosto spartano e della decarchìa era completa e definitiva. Si aveva dunque in tal caso una eguale diminuzione di sovranità nel potere giudiziario dello Stato soggetto, senza le garanzie di giustizia e di pubblicità, che davano i dicasteria ateniesi. Così avveniva che contro un abuso od una sentenza iniqua pronunciata in una città soggetta, esistesse rimedio giudiziario nello Stato ateniese, e non in quello spartano. L'assoluzione di Sfodria, contro

Ἀπὸ συμβόλων ἐδίκαζον τοῖς ὑπηκόοις: οὕτως Ἀριστοτέλης; ed Esichio: Ἀπὸ συμβόλων δικάζειν: Ἐδίκαζον Ἀθηναῖοι ἀπὸ συμβόλων τοῖς ὑπηκόοις· καὶ τοῦτο ἦν χαλεπόν; il qual ultimo apprezzamento prova che tale giurisdizione straordinaria aveva uno sviluppo sufficiente perchè gli alleati se ne sentissero gravati.

[1] Grote, Vol. VIII, pag. 45-52.

[2] Ferdinand Bissing, Athen und die Politik seiner Staatsmänner von der niederlage der Persen bis zu dem Waffenstillstande des Perikles. Heidelberg, Emmerling, 1862, pag. 17-19 e 37, 8.

[3] Grote, l. c.

[4] Grote, l. c.

il quale gli Ateniesi reclamavano a Sparta, e la condanna quasi contemporanea di due generali ateniesi, contro i quali Sparta reclamava ad Atene, sono prove luminose della diversità di garanzie di giustizia, che risultava nei due sistemi [1].

L'ordinamento giudiziario eccezionale d'Atene era poi, nei rapporti interni, un incremento della democrazia. I popoli alleati in tal guisa non erano deferenti soltanto a generali, ammiragli o governatori, mandati a rappresentare nel loro paese la maestà e la potenza d'Atene; ma erano costretti a considerare come superiore ed a fare oggetto delle proprie blandizie tutto il popolo ateniese cui dovevano ricorrere per domandare giustizia [2]. La più importante eccezione alla territorialità della giurisdizione si informava dunque nel diritto attico piuttosto al concetto politico della opportunità, che a quello giuridico dell'intimo prevalere della competenza, ma arrivava ad una supremazia giudiziaria in qualche parte analoga a quella moderna del Consiglio privato inglese sulle giudicature coloniali.

In materia mobiliare e personale a poco a poco gli stranieri alleati ottennero nelle città greche speciali privilegi di procedura e di organizzazione dei tribunali [3] e gli stranieri, anche non alleati, non ebbero più nel periodo espansivo della civiltà ellenica del tutto precluso l'adito, per ciò solo che erano stranieri, alla giurisdizione ateniese. V'era azione davanti al magistrato ateniese quando trattavasi di contratti fatti in Atene anche per eseguirli altrove, o che fatti altrove dovessero eseguirvisi [4], in modo non dissimile da quello prevalente ancora nelle varie legislazioni. Quando però trattavasi di contratti fatti in Atene per essere eseguiti altrove, od altrove per essere eseguiti in Atene, era necessaria la prova scritta, risultante dal documento [5] redatto dalle parti. Quando non trattavasi di obbligazioni derivanti da contratto, ma di azioni relative a rapporti personali, stava in facoltà degli stranieri di scegliere la giurisdizione ateniese o quella forestiera [6]; mentre dovea naturalmente preva-

[1] Grote, Vol. XIV, pag. 251-2.

[2] Xenoph. Resp. Athen., Cap. I, § 18: Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ ἐπὶ δίκας ἦσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας Ἀθηναίων ἐτίμων ἂν μόνους, τούς τε στρατηγοὺς καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ πρέσβεις· νῦν δ' ἀνάγκαται τὸν δῆμον κολακεύειν τῶν Ἀθηναίων εἴς ἕκαστος τῶν συμμάχων, γιγνώσκων ὅτι δεῖ μὲν ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν ἀλλ' ἐν τῷ δήμῳ, ὃς ἐστι δὴ νόμος Ἀθήνησι....

[3] V. Trattato fra le città Iocresi Chaleon ed Œanthia, art. 2, 5, 8, ap. Voigt, l. c., pag. 202, 3.

[4] Demosth. adv. Phormionem, 42 (919): Ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν δίκην εἰσαγώγιμον εἶναι ὁ νόμος αὐτὸς διαμαρτύρεται, κελεύων τὰς δίκας εἶναι τὰς ἐμπορικὰς τῶν συμβολαίων τῶν Ἀθήνησι καὶ εἰς τὸ Ἀθηναίων ἐμπόριον, καὶ οὐ μόνον τῶν Ἀθήνησιν, ἀλλὰ καὶ ὅσ' ἂν γένηται ἕνεκα τοῦ πλοῦ τοῦ Ἀθήναζε, e 45 (920): Πάσοιμι μέντ' ἂν δεινότατα, εἰ οἱ μὲν νόμοι τῶν Ἀθήνησι συμβολαίων κελεύουσι τὰς δίκας εἶναι πρὸς τοὺς ξεσμοξέτας, ὑμεῖς δ' ἀποψηίπτε τῆς δίκης ὀμωμοκότες κατὰ τοὺς νόμους ψηφιεῖσθαι.

[5] Demosth. adv. Zenothemidem 1 (882): Οἱ νόμοι κελεύουσι, τὰς δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις, καὶ τοῖς ἐμπόροις τῶν Ἀθήναζε καὶ τῶν Ἀθήνησιν συμβολαίων, καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαί· ἂν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην.

[6] Così parmi si possa combinare colle regole citate da Demostene quella secondo la quale: Ἔξεστι τοῖς ξένοις ἐμπόροις ὅπου βούλοιντο ποιεῖσθαι τὰς δίκας. Corp. iuris attici, 1551.

lere quella ateniese quando trattavasi di contratti stipulati ed eseguibili in Atene.

In tali litigi d'indole commerciale (δίκαι ἐμπορικαί), detti anche processi mensili (δίκαι ἔμμηναι) perchè la loro procedura non doveva durare più d'un mese, gli stranieri, alleati e non alleati, potevano approfittare non solo della giurisdizione commerciale, ma anche dell'abbreviazione dei termini alle stesse condizioni degli ateniesi. In tal guisa passava in seconda linea il bisogno di trattati internazionali per la reciproca assistenza giudiziaria (σύμβολα [1]); e questa, che era eccezione convenzionale nei principii della vita internazionale ellenica, diventava, per via d'adattamento graduale d'idee e di consuetudini [2], la regola del periodo più rigoglioso del suo sviluppo [3].

12. — *Ostacoli d'ordine pubblico alla giurisdizione ateniese e regole di competenza.*

Tanto nel caso di cittadini quanto in quello di forestieri poteva sempre avvenire però che d'una obbligazione effettivamente esistente non si potesse domandar l'esecuzione nel territorio della repubblica. E ciò accadeva sia per una ragionevole eccezione che poteva opporre il convenuto, sia per uno di quelli che ora si direbbero ostacoli d'ordine pubblico all'esecuzione di privati accordi od all'applicazione di leggi straniere. Il primo caso verificavasi quando mancava o la stipulazione del contratto in Atene, o l'assegnazione dell'Attica come luogo di esecuzione [4]. Allora era il convenuto che poteva sollevare l'eccezione del fôro [5]. Ma quando trattavasi di contratti il cui scopo era, per motivi politici o fiscali, considerato illecito dalla legge ateniese, il magistrato doveva, dovunque fossero fatti e dovunque dovessero eseguirsi, rifiutarsi (sollevando, come ora si direbbe, la eccezione d'ufficio) a ricevere ogni azione su quelli fondata. Come ora la magistratura di un paese non potrebbe considerare nei riguardi civili come esistente un contratto stipulato validamente altrove per esercitarvi il contrabbando, o per assicurarvi una prestazione od uno stato di cose contrario al diritto pubblico dello Stato, ai diritti fondamentali della

[1] Sell., Die Recuperatio der Römer, Braunschweig. Vieweg 1837, pag. 271, 2 e n. 1.

[2] Che l'azione esclusivamente nazionale della magistratura fosse stata sostituita, nei rapporti cogli Stati più vicini, dall'azione territoriale senza distinzione, almeno quanto ai rapporti commerciali, fra cittadini e stranieri, è provato dal fatto che fra Atene e la Macedonia era da lungo tempo praticata prima di Alessandro la reciproca tutela giudiziaria dei cittadini rispettivi senza bisogno di speciale convenzione. — V. Demosth. De Halonneso, l. c

[3] Nel periodo d'espansione della coltura ellenica questo sistema era diventato così generale che Roma nel dichiarare *liberi* gli Stati ellenici assoggettati, poteva omettere di pattuire con quelli l'assistenza giudiziaria a favore dei cittadini e sudditi Romani; il che prova che ormai a tutti, senza bisogno di convenzioni speciali, vi si estendeva la protezione del diritto e la tutela della magistratura. — V. Voigt l. c. pag. 246-8.

[4] Demosth. adv. Zenothemidem 1, (882): Ἂν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην.

[5] Demosth. c. Phorm. 4 (908): Ὑπὲρ μὲν τῶν μὴ γενομένων ὅλως συμβολαίων Ἀθήνησι μηδ' εἰς τὸ Ἀθηναίων ἐμπόριον παραγράφεσθαι δέδοται.

persona, od all'assetto della proprietà fondiaria, così in Atene, dove la legge era tanto sollecita di assicurare al popolo le necessarie provvigioni [1], il prestito, fatto su nave che non dovesse portar frumento nello Stato, non solo non dava azione civile al creditore per ripetere l'aver suo, ma conferiva allo Stato azione penale contro di lui [2]. L'ultima parte del passo di Demostene che espone tale divieto e le sue conseguenze, è poi concepita in termini generali che paiono al Tellfy [3] sufficienti per poterne dedurre, che, indipendentemente dall'indole colpevole dell'impresa aiutata, era privo di azione nell'Attica ogni contratto implicante collocamento di denaro fuori di quel territorio.

Incapacità speciale dello straniero era quella che si riferiva alle querele: ogni cittadino, infatti, poteva richiamare l'attenzione del magistrato sulle offese patite da qualunque altro cittadino od anche dallo Stato stesso [4]; lo straniero invece non poteva querelarsi se non che per offese personalmente patite. Nei riguardi poi così degli ateniesi come dei forestieri, quando trattavasi di controversie interessanti, per i subbietti implicati o per l'oggetto loro, il diritto pubblico di tutta la Grecia, la giurisdizione ateniese doveva cedere alla giurisdizione comune [5].

Quando pur non fosse sorto dubbio circa il diritto di giurisdizione della magistratura ateniese, gli stranieri vedevano di regola definite le controversie che li riguardavano, secondo norme di competenza diverse da quelle vigenti per i cittadini. Tale diversità non riguardava tanto la distribuzione della competenza, quanto le persone fra le quali questa era distribuita. Era regola infatti della procedura ateniese che, chi volesse ottenere giustizia, si presentasse, per lo più accompagnato da un usciere pubblico, o da uno o più testimonii, al magistrato, domandandogli azione contro colui, verso il quale reclamava; il magistrato, fatta precedere un'istruttoria, dava azione alle parti, ed assegnando loro i tribunali davanti ai quali esse doveano discutere dell'entità dei loro diritti, determinava per loro i giudici (εἰσάγειν εἰς τὸ δικαστήριον). Davanti a questi se il convenuto non si presentava, procedevasi in contumacia al giudizio, che dovea rinnovarsi solo nel caso che quello avesse poi giustificata l'assenza. Oltre ai tribunali propriamente detti, v'erano poi,

[1] V. pag. 251.

[2] Demosth. adv. Lacrit. 941: Ἀργύριον δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικούντων μηδενί, ὧν οὗτοι κύριοί εἰσιν, εἰς ναῦν ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε καὶ τἆλλα τὰ γεγραμμένα περὶ ἑκάστου αὐτῶν. Ἐὰν δέ τις ἐκδῷ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητάς, καθὰ περὶ τῆς νεὼς καὶ τοῦ σίτου εἴρηται κατὰ ταῦτα. Καὶ δίκη αὐτῷ μὴ ἔστω περὶ τοῦ ἀργυρίου, ὃ ἂν ἐκδῷ ἄλλοσέ πῃ ἢ Ἀθήναζε· μηδὲ ἀρχὴ εἰσαγέτω περὶ τούτου μηδεμία.

[3] Corpus iuris attici, 648.

[4] Γραφέσθω Ἀθηναίων ὁ βουλόμενος.

[5] Diodor. Sicul. XI, 55: Δεῖ τῶν κοινῶν τῆς Ἑλλάδος ἀδικημάτων εἶναι τὴν κρίσιν οὐκ ἰδίᾳ παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις ἀλλ' ἐπὶ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων. — Corpus iuris attici, 1276: Ἀμφικτυονία τόπος ἐστὶν ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων δικαστήριον. Ὅτε γὰρ ἀδικοῖντό τινες τῶν Ἑλλήνων, ἀπίασιν ἐκεῖσεν.... Ἐκεῖ γὰρ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ ἀδικουμένους χρὴ δικάζεσθαι. Καὶ πάλιν, ὅτε περὶ κοινοῦ τινος σκέπτοιντο, ἐκεῖσε βουλεύονται.

sparsi nei borghi, 40 giudici subalterni che definivano i processi di poca importanza, e quelli relativi a somme non eccedenti dieci dramme; tali giudici corrispondevano pertanto ai pretori ed ai conciliatori del nostro ordinamento [1].

Per tutte le questioni che si riferivano allo statuto personale ed ai rapporti di famiglia, o che interessavano anche indirettamente l'ordine dello Stato, e per le quali, se si fosse trattato di cittadini, sarebbe stato competente l'arconte eponimo, nel caso di forestieri era invece competente il polemarco [2]. In ciò manifestavasi bensì l'influenza dell'antico concetto, che assimilava lo straniero al nemico [3]; poichè nei tempi anteriori a Clistene, il polemarco era anche il capo delle forze militari; ma di quell'assimilazione antica nessuna traccia, oltre all'indicazione speciale della magistratura, restava nell'Attica progredita, quanto alla sostanziale protezione giudiziaria concessa allo straniero.

Quelle liti poi che sorgevano fra commercianti e che riguardavano i loro rapporti economici senza interessare la pubblica economia, soggiacevano alla giurisdizione dei Nautodiche anzichè a quella dei Tesmotéti [4], ai quali spettava poi giudicare, a preferenza del polemarco, anche di certe materie penali, come la corruzione dei suffragi ed il delitto dello straniero domiciliato o non domiciliato, che riuscisse con astuzia a sposare una ateniese [5]. I tesmotéti

[1] Auger, Traité de la jurisdiction d'Athènes. Paris, Bossange, Anno 2, Rep. pag. 240-1, 253-6, 260-1.

[2] Aristotele ('Αθηναίων πολιτεία, col. 29 Cap. LVIII) definisce così la competenza del Polemarco: Δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς αὐτὸν ἴδιαι μόνον αἵ τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς ἰσοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνομέναι. — Iseo citato da Arpocrazio: Πολέμαρχος: Ἰσαῖος ἐν ἀπολογίᾳ ἀποστασίου πρὸς Ἀπολλοδώρον. Ἀρχή τις ἦν παρ' Ἀθηναίοις οὕτω καλουμένη, ἔστι δὲ εἷς τῶν ἀρχόντων. Ἀριστοτέλης δ' ἐν τῇ Ἀθηναίων πολιτείᾳ διεξελθὼν ὅσα διοικεῖ ὁ πολέμαρχος, « πρὸς ταῦτα » φήσιν, « αὐτός τε εἰσάγει δίκας τάς τε τοῦ ἀποστασίου καὶ ἀπροστασίου καὶ κλήρων καὶ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις, καὶ τἄλλα ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος ». — Corp. iur. att. (Pollux VIII, 91) 908: Ὅσα τοῖς πολίταις ὁ ἄρχων, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὁ πολέμαρχος. — 613: Δίκαι πρὸς τὸν πολέμαρχον λαγχάνονται μετοίκων, ἰσοτελῶν, ξένων, προξένων· εἰσάγει δὲ καὶ δίκας ἀποστασίου, ἀπροστασίου, κλήρων, ἐπικλήρων μετοίκοις. — V. anche il comment. alla pag. 495: il Tellfy tolse le parole di Polluce « καὶ διανέμει τὸ μὲν διαιτητὰς παραδιδούς » perchè gli arbitri pubblici non giudicando le cause dei peregrini, non spettava al polemarco, come agli altri magistrati, quella facoltà.

[3] Grote, Vol. IV, pag. 118; e Fustel de Coulange, La cité antique, ediz. cit. pag. 226-233.

[4] I tesmoteti declinavano in tal caso d'ufficio la competenza come apparisce da Lisia: Περὶ δημοσίων χρημάτων 5 (148): Πέρυσι μέν οὖν διέγραψάν μου τὰς δίκας, ἔμπορα φάσκοντες εἶναι· νυνὶ δὲ λαχόντας ἐν τῷ Γαμηλιῶνι μηνὶ οἱ ναυτοδίκαι οὐκ ἐξεδίκασαν. Secondo alcuni, più tardi la competenza dei tesmoteti sostituì del tutto nelle liti mercatorie quella dei nautodiche, v. Tellfy, nota alla pag. 496 (art. 629) del Corpus Iuris Attici, e Baumstorkii, De curatoribus emporii et nautodicis apud Athenienses, Friburgi. 1828. — Resta però sempre provato che una procedura speciale con termini abbreviati era assegnata ai litigi d'indole commerciale, senza distinguere la nazionalità delle parti. Perciò rispetto a quelle liti erano superflue le convenzioni per l'assistenza giudiziaria (σύμβολα) come sosteneva Demostene nel passo citato dell'orazione sull'Aloneso nei rapporti fra Atene e la Macedonia.

[5] Aristot. Ἀθηναίων πολιτεία col. 29, Cap. LIX. Siccome ai Tesmoteti spettava ingerenza nella ratifica dei trattati, può dirsi che origine della loro competenza giuridica fosse stata la funzione internazionale che era originariamente di carattere ostile nel polemarco e pacifica nei tesmoteti.

erano inoltre per gli altri litigi giudici d'appello; ma ciò non impediva che di regola si potesse, dalle ordinanze d'ogni giudice appellare al popolo; e da due discorsi di Iseo, di cui fu conservato l'esordio da Dionigi di Alicarnasso, risulterebbe che, quando trattavasi della libertà dei meteci, la loro causa, anzichè portarsi al tribunale del polemarco, fosse agitata senz'altro davanti al popolo [1].

13. — *Lo straniero e l'applicazione della legge: territorialità ed eccezioni convenzionali in favore della legge personale.*

Quanto alla applicazione della legge, il sistema da cui prese le mosse anche la civiltà greca, non ammetteva la possibilità di conflitti. Chi considerava infatti la legge e la protezione giuridica come patrimonio esclusivamente nazionale, doveva ad un tempo escludere lo straniero dalla tutela della legge e della magistratura territoriale, ed escludere il diritto straniero da ogni applicazione nello Stato [2]. Ma quando cominciò a decadere per effetto di convenzioni ed a scomparire gradatamente per via di consuetudini, quel concetto del diritto considerato come patrimonio nazionale, e lo straniero venne ammesso in diversa misura a fruire della tutela giuridica, tosto sorsero gli elementi d'un conflitto di leggi. L'uomo che, alla protezione del diritto privato della sua città, aggiungeva, per effetto d'una concessione individuale od estesa a tutto il suo paese, la protezione del diritto privato d'un altro Stato, riuniva in sè due diritti civili che, nella necessità di prevalenza d'uno sull'altro, trovavansi in condizione di conflitto.

Era naturale in tal caso che il concetto originariamente territoriale della sovranità inducesse a transigere più facilmente ammettendo non nazionali alla tutela della legge nazionale, che non riconoscendo l'applicazione extraterritoriale delle leggi. Questo avrebbe implicato tutto un mutamento nel modo di concepire la sovranità e le sue funzioni. Perciò avvenne che la regola normale di risoluzione del conflitto, fosse anche in Grecia, come dovunque fino ad epoche assai recenti, la prevalenza del diritto territoriale ogniqualvolta si trattasse di rapporti fra cittadini di Stati del tutto indipendenti l'uno dall'altro. Si applicava dunque ai rapporti giudicati in Atene la legge attica anche fra stranieri, e si riteneva giustamente applicata anche fra Ateniesi la legge straniera dai magistrati di un altro paese. Un ateniese fatto partecipe della capacità giuridica del diritto bizantino, soggiaceva a questo per i rapporti di diritto e le azioni sorte o gli atti compiuti nel territorio di Bisanzio. Si modificava il carattere nazionale e strettamente territoriale della

[1] Guilhem de Sainte Croix, Memoire sur les metœques (1785). Memoires de littérature tirés des registres de l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres, Vol. 48, Paris, Imprimérie Imperiale, pag. 186 e 189, e Müller Jochmus, Geschichte des Völkerrechts im Alterthum. Leipzig Keil 1848, pag. 115 e n. 9.

[2] Voigt, Das ius naturale etc. Vol. II. Leipzig, Günther 1858 pag. 44, 5, n^a 22.

capacità giuridica dell'uomo; ma restava intatto il concetto esclusivamente territoriale della funzione dello Stato e della sua attitudine ad imperare sull'individuo e sui suoi rapporti giuridici.

Non sarebbe esatto però il dire che ogni riconoscimento venisse sempre negato al diritto personale dello straniero, ma questo era ridotto nelle minime proporzioni. Così è evidente che per constatare giuridicamente lo stato personale dello straniero, la condizione cioè di libero o schiavo, celibe o maritato, autonomo o soggetto all'altrui potestà, si riconoscevano come legalmente perfetti i fatti ed i rapporti legalmente compiutisi sotto l'impero di una legge straniera. Ma nel giudicare particolarmente delle attitudini della persona nelle sue relazioni colle altre, della validità e delle conseguenze dei rapporti obbligatorî dovunque istituiti, il magistrato non applicava che la legge territoriale [1]. Anzi dal passo di Demostene, che è la più evidente autorità a tale proposito, risulta una tale connessione fra la nazionalità del giudice e la scelta della legge, una tale assoluta prevalenza, come direbbesi ora, della legge del fôro, da ritenere che, ogniqualvolta allo straniero si volea concedere l'applicazione della sua legge personale, dovesse anche rimettersi la decisione della controversia ai giudici del paese cui egli personalmente apparteneva [2].

Queste modificazioni alla regola della territorialità, così della competenza come della legge, non risultarono originariamente, come ora pur avviene fra Stati indipendenti, da disposizioni unilaterali di legge, ma bensì da accordi convenzionali per indicare i quali si adoperava lo stesso nome di σύμβολον [3], che indicava fra privati la tessera di ospitalità. I simboli presentano pertanto un duplice carattere: quello primordiale di eccezioni all'isolamento giuridico degli Stati, per effetto delle quali i cittadini dell'uno si ammettevano nel territorio dell'altro alla tutela giudiziaria, e quello successivo e meno frequente d'eccezionale ammissione d'una norma di legge non nazionale all'applicazione nel territorio dello Stato. Il più importante carattere di questi simboli [4] stava dunque non tanto nel pattuire che si potessero reciprocamente trattare, ma nel determinare *come* dovessero trattarsi i litigi davanti ai tribunali dei due Stati contraenti. D'un lato con tali convenzioni si determinava e si allargava la competenza dei magistrati di ciascuno Stato contraente rispetto ai sudditi del-

[1] Mayer, op. cit., vol. II, pag. 77.

[2] Demosth. De Halonneso 11-14 (79, 80): Οὔτε γὰρ Ἀμύντας ὁ πατὴρ ὁ Φιλίππου οὔτ' οἱ ἄλλοι βασιλεῖς οὐδεπώποτε σύμβολα ἐποιήσαντο πρὸς τὴν πόλιν ἡμετέραν· καίτοι πλείους γε ἦσαν αἱ ἐπιμιξίαι τότε πρὸς ἀλλήλους ἢ νῦν εἰσίν.... καὶ ἐμπορικαὶ δίκαι οὐκ ἦσαν, ὥσπερ νῦν, ἀκριβεῖς, αἱ κατὰ μῆνα, ποιοῦσαι μηδὲν δεῖσθαι συμβόλων τῶν τοσούτων ἀλλήλων ἀπέχοντας. ἀλλ' ὅμως οὐδενὸς τοιούτου ὄντος τότε οὐκ ἐλυσιτέλει σύμβολα ποιησαμένους, οὔτ' ἐκ Μακεδονίας πλεῖν Ἀθήναζε δίκας ληψομένους, οὔτ' ἡμᾶς εἰς Μακεδονίαν, ἀλλ' ἡμεῖς τε τοῖς ἐκεῖ νομίμοις ἐκεῖνοί τε τοῖς παρ' ἡμῖν τὰς δίκας ἐλάμβανον.

[3] Arpocrazio citando Iseo, Κατ' Ἐλπαγόρου: Σύμβολα τὰς συνθήκας ἃς ἂν αἱ πόλεις ἀλλήλαις θέμεναι τάττωσι τοῖς πολίταις, ὥστε διδόναι καὶ λαμβάνειν τὰ δίκαια. Πολλάκις ἐν τῷ ζ' Φιλιππικῶν Δημοσθένης, καὶ Ἰσαῖος ἐν τῷ κατ' Ἐλπαγόρου.

[4] Schömann, Vol. II, pag. 310, 1.

l'altro, ed in ciò questi accordi equivalevano alle clausole dei moderni trattati, che garantiscono il libero e facile accesso alle corti di giustizia; e dall'altro si limitava la competenza della magistratura e l'applicabilità della legge di ciascuno Stato contraente rispetto ai cittadini dell'altro, garantendo a questi in tutto od in parte l'applicazione della legge personale. Il contenuto dei simboli variava o poteva variare di città in città, e da parte di uno stesso Stato poteva esser variamente concepito nei rapporti con Stati diversi. Infatti, mentre l'amministrazione della giustizia ai sudditi delle città dipendenti od alleate veniva regolata in modo uniforme dal diritto pubblico della città predominante [1], nei riguardi dei sudditi di città non alleate, sua sola norma poteva esser la clausola espressa delle stipulazioni, che era suscettibile di caso in caso delle maggiori disformità [2].

Il carattere giudiziario di tali trattati risultava riconosciuto dal modo usato per la loro ratifica. Essi diventavano esecutivi in Atene tostochè li avesse confermati una commissione o δικαστήριον sotto la presidenza dei tesmoteti, cui [3] spettava pure sorvegliarne l'esecuzione [4].

Siccome poi Atene esigeva che, dopo questa approvazione, il trattato fosse definitivo, così era necessario che i negoziatori da parte dell'altro Stato fossero muniti dei pieni poteri non solo quanto alle trattative, ma anche quanto alla ratifica del trattato. Questo determinava anzitutto la competenza, d'ordinario secondo la regola: *actor sequitur forum rei;* preferendo il giudice del domicilio dell'attore, solo nel caso che il convenuto pure si trovasse nel territorio [5], e talora istituendo magistrature speciali [6] analoghe al *praetor peregrinus*, od in grado minore ai giurì *de medietate linguae*, ammessi dal diritto inglese e portoghese fino al nostro tempo.

Nel caso in cui l'attore nazionale doveva seguire il fôro del convenuto straniero era naturale che nel paese di quest'ultimo venisse applicata dal magistrato la legge locale. Quando poi un attore straniero agisse contro un nazionale, od un attore nazionale potesse citare davanti la magistratura locale un convenuto straniero, la regola più spesso seguìta e più consentanea colla difficoltà di distinguere fra competenza del giudice ed azione territoriale della legge, era l'applicazione della legge locale del magistrato giudicante. Infatti

[1] Devesi ritenere che laddove è detto (Becker, Anect. gr. I, pag. 436): Ἀθηναῖοι ἀπὸ συμβόλων δικαζέτωσαν τοῖς ὑπηκόοις, il termine δικάζειν ἀπὸ συμβόλων o si riferisca impropriamente ad un giudizio speciale diverso da quello fra cittadini, o riguardi soltanto gli alleati di Atene dopo la guerra del Peloponneso, quando aveano maggiore autonomia.

[2] Grote, Vol. VIII, pag. 52-3, n.

[3] Demosth. De Halonneso 9 (78): Τὰ σύμβολα κύρια ἔσεσθαι ἐπειδὰν ἐν τῷ δικαστηρίῳ.... κυρωθῇ ὥσπερ ὁ νόμος κελεύει, e Pollux VIII, 88 (Corp. iur. att. nota al n. 1243): Καὶ τὰ σύμβολα (οἱ θεσμοθέται) τὰ πρὸς τὰς πόλεις κυροῦσιν.

[4] Corpus iuris attici, 1242 (Pollux XIII, 88): Δικασταὶ ἀπὸ συμβόλων εἰσάγουσιν οἱ θεσμοθέται.

[5] Müller Jochmus, op. cit. pag. 114-5.

[6] Egger, op. cit. pag. 36-7. Trattato fra Eantea e Chaleion che affida i litigi interessanti stranieri al magistrato speciale degli ξενοδίκαι.

Demostene nel passo già citato [1] dice non essere stato un tempo, e non essere allora necessario che, fatto il simbolo, si navigasse per chieder giustizia dalla Macedonia in Atene o da Atene in Macedonia, ma potersi decidere le controversie interessanti cittadini d'uno dei due Stati nel territorio dell'altro, secondo le leggi di questo. Da ciò risulterebbe che, quando si parlava senz'altro di simbolo, si intendeva un trattato, che non avea per effetto di obbligare il magistrato di uno Stato ad applicare le leggi di un altro, ma bensì di stabilire in favore dello straniero la competenza esclusiva di quella magistratura nazionale, che corrispondeva al diritto nazionale da applicarsi. E tale era pure il sistema seguito dai Romani nei loro rapporti cogli Stati liberi d'oriente [2].

Ciò non esclude però che qualche volta si provvedesse con particolari disposizioni alla estraterritorialità della legge civile, senza limitare per ciò la territorialità della competenza in confronto a tutti i presenti sul territorio e a tutti i rapporti giuridici connessi con quello. Un esempio ne è il trattato fra Smirne e Magnesia del 244 avanti Cristo, che stipula l'applicazione in Magnesia delle leggi di Smirne a tutti i contratti ed alle azioni in cui i cittadini di Smirne fossero stati interessati [3].

Anche senza voler dedurre dal passo di Demostene le conseguenze un po' troppo ardite del Tellfy [4] circa l'applicazione del diritto personale, parmi si debba ritenere che v'erano due maniere di simboli: gli uni che regolavano mediatamente l'applicazione della legge, determinando in relazione con quella la competenza del magistrato; gli altri che, indipendentemente dalla modificazione del diritto comune circa la competenza, garantivano agli interessati stranieri l'applicazione della legge personale. Ed è pur probabile che il diritto internazionale greco siasi venuto sviluppando dalla forma prima ed originaria nella seconda, come lo prova anche la grande individualità di diritto sussistente fino alla conquista dei Romani, e da questi conservata [5]. I simboli dunque, in quanto stabilivano regole di competenza senza decampare dalla territorialità della legge, erano analoghi alle convenzioni moderne

[1] V. pag. 287.

[2] Corp. Inscript. Graec. n. 2222. — Agli abitanti di Chio era aggiudicata la continuazione del loro diritto patrio, e, come una conseguenza del suo mantenimento in vigore, era ammesso che οἵ τε παρ' αὐτοῖς ὄντες Ῥωμαῖοι τοῖς Χείων ὑπακούωσιν νόμοις.

[3] Egger, op. cit. pag. 114.

[4] Il Tellfy (Corpus iuris attici, Commento al n. 1240, pag. 586) così commenta il passo di Demostene: « Se le città, non unite da verun *simbolo*, giudicavano colle proprie leggi le controversie di uomini appartenenti a qualunque altra città, apparisce chiaro che le città vincolate da quel rapporto convenzionale dovessero regolarsi in modo che le controversie degli stranieri vi venissero risolte non secondo le leggi territoriali, ma secondo le patrie leggi di quegli stranieri. Se dunque un Ateniese litigasse con uno Spartano in Atene la controversia doveva decidersi secondo la legge spartana, se litigassero in Sparta, secondo la legge ateniese ». La qual'ultima conseguenza non mi pare in questo caso abbastanza giustificata.

[5] Polyb. Libr. XVIII, Cap. 27, 2: Τοὺς ἄλλους Ἕλληνας πάντας, τούς τε κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ κατὰ τὴν Εὐρώπην, ἐλευθέρους ὑπάρχειν, καὶ νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις (Senato-consulto dei Romani dopo vinto Filippo; anno 196 av. Cr.).

regolanti l'assistenza giudiziaria o la competenza, come ad esempio quella franco-svizzera del 15 Giugno 1869; in quanto modificavano, come ammette il Müller Iochmus [1], il diritto materiale delle due parti contraenti quanto ai rapporti di diritto internazionale privato dei sudditi rispettivi, potrebbero paragonarsi alle leggi speciali adottate in Egitto ai nostri giorni, per l'amministrazione della giustizia nei tribunali misti; ed in quanto infine stipulavano l'azione estraterritoriale delle rispettive leggi civili, preannunciavano la formulazione di quelle norme convenzionali che nel tempo nostro vanno moltiplicandosi in tali rapporti, e di quelle norme legislative di cui uno dei primi esempi contemporanei è il titolo preliminare del nostro codice, ed uno dei più recenti quello del codice spagnuolo.

E che tali clausole non fossero infrequenti nei *simboli*, è provato da quanto poteva avvenire rispetto al ricorso di appello all'estero [2]. Si ammetteva cioè che la parte soccombente davanti ad un magistrato forestiero potesse ricorrere al suo magistrato nazionale, o a quello di un terzo Stato [3], probabilmente, anche nel primo di questi due casi, non come una conseguenza necessaria e generica dell'esistenza di un tale trattato, ma come effetto di una sua clausola speciale [4].

Ora, siccome non è supponibile che quando ἔκκλητος πόλις era la città della parte soccombente nel giudizio di prima istanza, i magistrati di quella applicassero ai loro concittadini leggi diverse dalle proprie, così l'ammissione dell'appello all'estero equivaleva nella maggior parte dei casi a garantire agli stranieri l'applicazione della loro legge nazionale almeno in seconda istanza. Ma siccome, oltre ai motivi di appello ammessi in favore della parte soccombente [5], la diversità della legge amministrata nelle due istanze sarebbe stata spesso una causa necessaria di disformità di sentenze entrambe giustificate, secondo il diritto che rispettivamente le ispirava, il che appunto l'accordo tendeva ad evitare, così è logico ritenere che, ogniqualvolta si ammetteva l'appello al magistrato della parte straniera soccombente, la convenzione provvedesse perchè anche in prima istanza si applicassero dal magistrato territoriale, competente allo straniero ed ai suoi rapporti giuridici, le disposizioni della sua legge personale. Così in questo caso il magistrato di un paese, ap-

[1] Müller Jochmus, Op. cit. pag. 114, 5 e pag. 115 n. 8.

[2] Corp. iur. att. 769 (Pollux).... Ἔφεσίς ἐστιν ὅταν τις.... ἢ ἀπὸ δικαστῶν ἐπὶ ξενικὸν δικαστήριον.

[3] Etymolog. Ἔκκλητος πόλις: (ap. Sell, Die recuperatio der Römer. Braunschweig, Vieweg 1837, pag. 307, 8):... ἐξῆν δὲ τοῖς μὲν ξένοις ἐκκαλεῖσθαι πόλιν ἄλλην, τοῖς δὲ πολίταις οὐκέτι. Ed Esichio: Ἔκκλητοι δίκαι: ἔκκλητοι δίκαι αἱ ἐπὶ ξένοις λεγόμεναι καὶ οὐκ ἐν τῇ πόλει. Laddove appaiono esclusi dal diritto di appello all'estero i concittadini del magistrato che aveva pronunciato il primo giudizio, ma, rispetto agli stranieri, si parla di appello all'estero in genere, senza limitarlo ai giudici del paese della parte soccombente.

[4] Demostene. Risulterebbe dal passo dell'Orazione De Halonneso, nn. 5-15 (78, 79).

[5] Corp. iur. att. 1245: Ἔκκλητος πόλις, ἣν ἂν ἐκκαλεῖταί τις εἰς τὸ κρίνεσθαι, ὁπλονότι τὴν πρώτην οὐ στέργων κρίσιν, ὡς πρὸς ἔχθραν κρίνασαν ἢ πρὸς χάριν· ἔξεστι δὲ τοῖς μὲν ξένοις ἐκκαλεῖσθαι πόλιν ἄλλην, τοῖς δὲ πολίταις οὐκέτι.

plicava ai rapporti di diritto internazionale privato le disposizioni legislative di un altro. E l'appello all'estero, quando veniva respinto dal giudice appellato, presentava un caso di esecuzione di sentenza straniera, subordinata ad un nuovo esame sostanziale della controversia, e quando era accolto e dava occasione ad una nuova sentenza, riconosciuta poi come definitiva nel paese dov'erasi pronunciata la sentenza di prima istanza, dava per risultato un altro caso d'esecuzione di sentenza straniera con condizioni meno rigorose di revisione [1].

Il passo più volte citato di Demostene accenna, nei rapporti fra Atene e la Macedonia, ad un sistema che nel periodo ellenistico divenne generale fra gli Stati orientali di coltura greca; all'ammissione cioè dello straniero alla protezione giudiziaria senza bisogno d'una particolare garanzia convenzionale. Nei rapporti fra quelli Stati si svolse e si rassodò il sistema ellenico di diritto internazionale privato. La territorialità della legge restava assoluta in tutti i rapporti relativi all'acquisto ed al possesso di immobili [2]; mentre nei rapporti coniugali e famigliari venivasi affermando la prevalenza causale del diritto personale del padre di famiglia [3], tanto nelle relazioni personali quanto in quelle patrimoniali e successorie.

Così il diritto internazionale privato andava svolgendosi di stadio in stadio nell'ambito delle genti elleniche. Da prima l'individuo era giudicato potenzialmente soggetto alla legge nazionale, ma l'applicazione rigorosa del criterio territoriale della sovranità arrestava praticamente l'azione di quella legge ai confini dello Stato dove imperava il legislatore, e per converso il carattere nazionale del diritto privava l'uomo d'ogni protezione e i suoi atti d'ogni regolamento da parte della legge e della magistratura d'ogni Stato diverso da quello cui apparteneva come cittadino. Più tardi i bisogni del commercio internazionale ispirarono, le clausole di speciali convenzioni formularono, e la consuetudine generalizzò, una serie di deroghe a questi criterii assoluti, per effetto delle quali fu estesa anche allo straniero la tutela della legge, e gli fu concesso il ricorso alla magistratura, ma applicando sempre alla definizione delle sue attitudini giuridiche, ed al regolamento dei suoi atti e dei suoi rapporti, la legge territoriale. Da ultimo, lievemente modificando il concetto politico della territorialità con quello giuridico delle intime ragioni di competenza, si applicava eccezionalmente la legge personale nel regolamento dello stato della persona in sè, dando invece la preferenza alla legge personale di chi è il fattore principale d'un rapporto giuridico complesso (legge causale). Per tal guisa venivansi affermando due concetti importantissimi

[1] Di esecuzione d'atti d'autorità straniere, subordinata alla revisione, è esempio il modo seguito per autorizzare le onorificenze concesse ad Ateniesi da altro Stato. Corp. iur. att. 1002 (Aeschin. in Ctesiph. § 47): Μὴ κηρύττεσθαι τὸν ἀλλότριον στέφανον ἐν τῷ θεάτρῳ, ἐὰν μὴ ψηφίσηται ὁ δῆμος, ἵν' ἡ πόλις ἡ βουλομένη τινα τῶν Ἀθηναίων στεφανοῦν, πρέσβεις πέμψασα διεγνῷ τοῦ δήμου, ἵνα κηρυττόμενος μείζω χάριν εἰδῇ τῶν στεφανούντων τοῖς Ἀθηναίοις, ὅτι κηρῦξαι ἐπέτρεψαν.

[2] Cic. pro L. Flacco. 32.

[3] Voigt, l. c. pag. 240-244.

per lo sviluppo del diritto internazionale privato: la protezione giudiziaria indipendente dalla necessità assoluta di concessioni convenzionali, ed una certa misura d'applicazione estraterritoriale del diritto della persona.

14. — *Greci e Barbari: in che e fin che fosse diversa la loro condizione nel diritto internazionale praticato dalle città elleniche.*

In tutto il sistema dei rapporti internazionali della Grecia apparisce chiaramente l'influenza della distinzione profonda, che la coscienza nazionale faceva fra elleni e barbari. Uno scrittore inglese [1] esprime questa distinzione, dicendo che il persiano considerava il greco come un grande di Spagna avrebbe guardato un borghese di Amsterdam, mentre il greco avea del persiano quella stima che un dotto ha di uno speziale. Ed uno scrittore italiano [2] la riconosce in modo più generale, osservando che i greci si formavano rispetto a tutti i popoli non greci, la persuasione di dovervisi e potervisi opporre come gente, non ostante le sue diversità interne, unica e tutta superiore [3]. Quella unità che non poteva positivamente affermarsi negli interni ordinamenti costituzionali, affermavasi in Grecia negativamente col concetto del comune antagonismo col mondo barbarico; ed aveva la sua espressione religiosa e nazionale in quelle confederazioni con altare e culto comuni ch'erano la manifestazione più eloquente d'una comune nazionalità, ed in quel culto del *Zeus* panellenico, in cui s'impersonava il concetto unitario di tutto il mondo greco [4].

Di tale concetto non mancano espressioni nemmeno nelle contese fra le città greche, quali la norma che una di queste movendo guerra ad un'altra non dovesse consultare gli oracoli [5]; il ricorso frequente all'arbitrato, e la stessa inserzione, nel trattato fra Argo e Sparta, della clausola arbitrale [6]. Le diverse condizioni nelle quali era concesso il riscatto ai prigionieri di guerra, l'origine della servitù, la condizione degli schiavi e del loro commercio, erano pure altrettante prove della differenza che si riteneva in tutta la Grecia esistere tra elleni e barbari. Quantunque una parte dei loro culti fossero nella origine attinti a fonti straniere, quantunque dall'Egitto fosse stato importato in Grecia il culto di Iside, e i misteri della Samotracia fossero un avanzo

[1] Journal of Jurisprudence and Scottish. Law Magazine. Edimburgh, Clarck, Luglio 1875, pag. 350-367.

[2] Bonghi, La Storia antica in Oriente ed in Grecia. Milano, Treves, 1879, pag. 229.

[3] Aristotel. Polit. Libr. I, Cap. I, § II, 5: Διό φασιν οἱ ποιηταί: « βαρβάρων δ' Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός », ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν. — Eurip. Iphig. in Aul. 1400, I: Βαρβάρων δ' Ἕλληνας ἄρχειν εἰκὸς, ἀλλ' οὐ βαρβάρους — Μήτερ, Ἑλλήνων. τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ' ἐλεύθεροι.

[4] Fustel de Coulange, La cité antique. Ediz. cit. pag. 248-252.

[5] Xenoph., Hellen. Libr. III, Cap. II, 22: Ἀρχαῖον νόμιμον μὴ χρηστηριάζεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐφ' Ἑλλήνων πολέμῳ.

[6] Thucyd., V, 79, e Egger, op. cit. pag. 66, 7.

del culto fenicio [1], pure i barbari erano esclusi dai misteri secondo il diritto attico [2], mentre vi si ammettevano i greci di qualunque schiatta. Questi, per essere ammessi ai misteri Eleusini, non avevano bisogno di farsi iscrivere nella cittadinanza ateniese, mentre, dei popoli barbari, non si citano senonchè lo scita Anacarsi al tempo di Solone, ed al tempo di Augusto l'indiano Zormaro [3]. Dai giuochi olimpici, che avevano un carattere nazionale, i barbari erano esclusi [4]. E si hanno esempi di naturalizzazione concessa agli abitanti di tutta una città, escludendone espressamente, insieme con gli schiavi, tutti quelli che non fossero di nazionalità greca, od ammettendone eccezionalmente soltanto una parte [5].

Sarebbe però erroneo il credere che tale distinzione, fatta realmente dalla coscienza ellenica fra greci e barbari, producesse gli identici effetti in ogni tempo e nei rapporti internazionali con ogni popolo barbaro. Fu sopratutto contro i persiani che si andò cumulando negli Stati greci, durante le lotte per l'indipendenza, un'eredità d'odio così profondo da far ritenere con quelli perpetua e doverosa la guerra [6]. Contro altri popoli di genio troppo diverso ed antipatico al carattere greco si nutriva un dispregio, che s'estrinsecava non già in un odio feroce, ma in un senso di aristocratica superiorità. Così si riprendeva Erodoto per aver derivato dai Fenici qualche dinastia ellenica [7].

Ma tali sentimenti che pur manifestavano, nella relativa stabilità dei trattati e delle alleanze, la loro efficacia, non produssero sempre e dovunque nei rapporti internazionali, e soprattutto nel regolamento della condizione dello straniero, conseguenze egualmente profonde. Come era stata tenue l'avversione per lo straniero nell'età eroica, così andò di bel nuovo attenuandosi, nell'ultimo periodo dell'indipendenza greca, e, sopratutto durante la diffusione dell'ellenismo, quel sentimento di sprezzo e di rancore che era stato un tempo inseparabile dall'appellativo di barbaro. Questo sentimento era già stato sempre più tenue nelle città commercianti ed in quelle colonie dove la razza greca era entrata in rapporti coi popoli vicini e non avea potuto mantenersi pura da mistione di sangue straniero. Gli Jonii colonizzatori cercavano pacifici accordi coi barbari, non isdegnavano di contrarre con loro relazioni intime e non facevano gran caso della purezza della stirpe, scegliendo le loro donne dove

[1] Schömann, Vol. III, pag. 297-301.

[2] V. pag. 260.

[3] Schömann, Vol. III, pag. 276-297.

[4] Herodot. Libr. V, 22: Μὴ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τῶν ἀγῶνα, ἀλλὰ Ἑλλήνων.

[5] Egger, op. cit. pag. 112-8. Trattato fra Smirne e Magnesia (244 av. Cr.) col quale si accordava la cittadinanza di Smirne, oltrechè agli originari di Magnesia, anche a tutti gli altri suoi abitanti purchè fossero di condizione libera e di nazionalità greca; e pag. 121: Atto successivo per l'occupazione della piazza forte di Panmagnesia, col quale vien concessa la cittadinanza di Smirne anche ad Omarès ed ai Persiani posti sotto i suoi ordini.

[6] Corp. iur. att. 1236: Μὴ σπένδεσθαι βαρβάροις, μισεῖν τὸ γένος ὡς ἀλιτήριον, ἀδιάλλακτον ἡγεῖσθαι τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον.

[7] Curtius, Vol. I, pag. 41.

prendevano stanza, fosse fra i Celti, fra i Libî o gli Sciti [1]. Ma anche nello stesso continente greco col procedere del tempo varie cause fecero sì che i pregiudizî si attenuassero, fino ad escludere un certo numero di popoli non ellenici dall'appellativo di barbari. La condizione di barbari non impediva che in Atene vivessero, al tempo di Senofonte, Lidii, Frigi, Sirii ed altri stranieri non ellenici d'ogni maniera, accolti nella classe dei meteci [2], (quantunque per un certo tempo ridondasse da questo fatto a tutta quella classe un certo dispregio [3]); che si ammirasse come un esempio la sapienza dei Fenici nell'arte della navigazione [4], e nell'agricoltura si additasse come modello il re dei Persiani [5].

Ad aiutare questo avvicinamento contribuivano gli eventi politici, sia ponendo i Greci sotto la dipendenza d'altri popoli e costringendoli, come nel caso dei Romani, a rinunciare, rispetto alla gente politicamente dominatrice, a qualunque manifesta pretesa di superiorità o di esclusione; sia, prima ancora, creando fra gli Stati greci una vicenda di equilibrio politico che costringeva taluno di quelli ad appoggiarsi ai barbari per controbilanciare le forze degli altri; sia infine facendo sentire alle classi dirigenti degli Stati monarchici ed aristocratici, una solidarietà d'interessi e di analogia costituzionale, con paesi barbari, costituiti sullo stesso sistema di governo, che poteva in loro più della solidarietà nazionale, esistente cogli altri Stati democratici della Grecia. I tiranni spartani e corinzii, e più ancora i successori di Alessandro, si mostravano propensi ad adottare le usanze dei popoli orientali [6]; Alessandro stesso ne adottava le costumanze ed i culti, rispetto ai quali abbandonavasi il geloso esclusivismo antico [7], e già al tempo di Demostene era invalso l'uso nei generali ateniesi di stringere relazioni, anche di parentela, con principi stranieri, così da sentirsi più legati alle relazioni esterne che alla città nativa e da minarne la costituzione repubblicana [8].

Le vicende della politica e l'attrattiva degli interessi economici che, fin dal 650 a. C., facevano militare i mercenarii greci nell'esercito di Psammetico, e tre secoli più tardi facevano accorrere i Greci d'Asia in quello di Ciro il giovane, attraevano i barbari d'ogni stirpe nei territorii e negli eserciti greci. Più allargavansi gli obbiettivi della politica, e più ampliavasi la cerchia delle

[1] Curtius, Vol. I, pag. 478-9, e Grote, Vol. XIII, pag. 145-8, ed Erodoto, Libro IV, XLVI, 1. Elogio degli Sciti del Ponto e di Anacarsi.

[2] Xenoph. De Vectig. Capo II, 3:.... Λυδοὶ καὶ Φρύγες καὶ Σύροι καὶ ἄλλοι παντοδαποὶ βάρβαροι· πολλοὶ γὰρ τοιοῦτοι τῶν μετοίκων.

[3] De Sainte Croix, Mem. cit. pag. 199.

[4] Xenoph. Oeconomicon, Cap. VIII, 11-15.

[5] Xenoph. Oeconomicon, Cap. IV, 4: Ἆρα, ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ αἰσχυνῶμεν τὸν Περσῶν βασιλέα μιμήσασθαι;

[6] Curtius, Vol. I, pag. 296, 7.

[7] Xenoph. Memorab. I, 1, 1: Ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων. — Ios. Flav. c. Apion. II, 35: Τοῖς δὲ ῥήτορσιν ἔξεστι πολιτογραφεῖν διὰ ψηφισμάτων ξένων θεῶν τὸν ἐπιτήδειον.

[8] Curtius, Vol. III, pag. 485.

alleanze; Sparta si alleava con Tisaferne contro Atene stipulando l'abbandono alla Persia delle città joniche dell'Asia [1]; fuorusciti di Megara e di Cizico sono ambasciatori di Farnabazo presso gli Spartani, ed Alcibiade coopera con quelli ai danni degli Ateniesi e dei loro alleati [2]. I rapporti col mondo non greco andavano aumentando, e di tanto si scostavano i confini oltre i quali il nome di barbaro conservava l'antico significato; finchè, dopo la conquista macedone, quando all'effimero espandersi della potenza militare greca, soppravvisse l'espansione della civiltà ellenica, il concetto della coltura greca comune sostituì del tutto quello dell'identità della razza nell'indicare le proporzioni della società internazionale, nel seno della quale dovevano considerarsi l'uno rispetto all'altro rivestiti di parità di diritti gli Stati e i loro cittadini rispettivi.

15. — *Valore della Grecia nello sviluppo del diritto internazionale privato.*

Per giudicare tutto il valore della Grecia nello sviluppo del diritto internazionale privato e in quello del diritto internazionale in genere, non dobbiamo infatti trascurare di considerarla da entrambi questi punti di vista: in relazione cioè alle regole di diritto che andò sviluppando nel seno della ristretta società formata dagli Stati di razza ellenica, ed in relazione al concetto di società internazionale che, sempre più largo e più comprensivo, tendeva da ultimo a trascendere di gran lunga la cerchia di quelli Stati. Poichè quelli sono entrambi due lati del progresso delle relazioni internazionali, che, quando trovansi combinati insieme, danno per risultato una condizione perfetta, ma che nella storia non procedono con sviluppo parallelo, nè con eguale progresso cronologico. La prima forma di progresso che consiste nella frequenza dei rapporti internazionali e nelle norme adottate per regolarli, è un prodotto della coscienza giuridica degli Stati, e l'espressione delle loro funzioni internazionali; ma quando si combina soltanto con un concetto ristretto della società internazionale, con un concetto cioè che non trascenda i limiti dei popoli viventi in contiguità territoriale od in rapporto di consanguineità etnografica, dà origine ad un sistema di rapporti e di garanzie che al di là di quei ristretti confini restano come non esistenti. La seconda forma di progresso è notevole, perchè, quanto più vasto sarà l'ambiente nel quale si ammette che si agiti la stessa vita giuridica, tanto più completo ne risulterà il substrato di una società internazionale nel senso più comprensivo della parola. E perchè il diritto delle genti progredisca, entrambi quei concetti sono necessarii, essendo quel diritto nella sua concezione ideale, il più perfetto regolamento giuridico dei rapporti fra il massimo numero di popoli e di Stati.

[1] Thucyd. Libr. VIII, Cap. XVIII, § 1.
[2] Thucyd. Libr. VIII, Cap. VI, 1 e 3.

La Grecia eccelle fra i popoli dell'antichità appunto perchè, dopo aver nel suo piccolo mondo elaborato tutto un sistema di norme di diritto internazionale, era venuta allargando, nell'ultimo periodo della sua esistenza antica, le proporzioni della società di popoli cui aspirava ad applicarle come ad una società fra eguali. Sotto il primo punto di vista essa già supera quasi tutti i popoli dell'antichità; sotto il secondo poi li supera di gran lunga tutti. Gli antichi Ebrei e gli antichi Persiani ed Egizii avevano concepito in diverse proporzioni norme di diritto internazionale; ma quanto lontani non erano dalla elaborata complessità di quelle del diritto greco! Gli antichi Chinesi riconoscevano di appartenere ad una società internazionale territorialmente assai più vasta, ma tale società non era meno limitata, che l'antica società greca, dai confini della fratellanza etnografica; ed il sistema degli Stati chinesi, federati insieme e destinati a finire nello Stato unitario, era ben meno importante, come società internazionale, che il sistema degli Stati greci, che mai trovavansi collegati politicamente tutti insieme e che, pur nella varietà delle federazioni, mostravano la vivacità della loro vita particolare.

La Grecia, che nel periodo della sua vita indipendente avea sviluppato e praticato, fra le varie città in cui era divisa, un sistema di rapporti e di norme assai più ricco e complesso di quello degli Ebrei, era giunta, nel periodo di espansione della sua cultura, a sviluppare e perfezionare le norme prime formulate, ed a concepire, come campo della loro applicazione, una società di Stati, rispetto alla quale quella degli antichi Stati chinesi apparisce ristretta, e, così per la vastità del quadro come per la perfezione del disegno, superava pertanto tutti gli altri popoli dell'antichità.

Mentre i sofisti erano arrivati al culto della forza ed alla confusione del giusto e dell'ingiusto, i filosofi greci s'erano innalzati al concetto ideale della giustizia ed a quello dell'unico Dio. La giustizia, principio assoluto ed indistruttibile secondo Socrate, si concepiva come legge comune dei governi e dei cittadini nei rapporti con tutti gli uomini. Platone, riconoscendo l'esistenza di una società naturale fra l'uomo e Dio, e facendo di questo l'oggetto della scienza e della virtù, liberava potenzialmente l'uomo dal giogo dell'ineguaglianza [1]. Gli stoici arrivavano a quella dottrina dell'unità del mondo in cui gli Stati particolari non possono considerarsi, secondo Zenone, se non come membri di un gran tutto governato dalla ragione [2]. Salendo di gradino in gradino, come l'amore ideale platonico insegnato nel Simposio, il pensiero greco arrivava dall'idea dell'isolamento d'ogni città, ch'era stata il suo punto di partenza, a quella di una esistenza e d'una vita collettiva della Grecia, e da questa sollevavasi alla concezione della fratellanza fra tutti i paesi ellenizzati e più tardi di quella fra tutti i popoli dell'umanità affratellati dalla stessa legge morale. Di Platone si dimenticavano ormai le regole restrittive [3],

[1] Janet, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. Paris, Alcan 1887, Vol. I, pag. 247.

[2] Cicer. De Legibus, VII, 4, 37.

[3] Platon. De Legibus, Lib. VIII.

circa lo stabilimento dei meteci, per dedurre le più larghe conseguenze dai suoi concetti di fratellanza umana e per dare il più comprensivo significato alle regole che il sentimento dell'umanità gli ispirava a favore dello straniero [1]. Di Aristotele si trascurava la giustificazione della schiavitù, per ricordare sopratutto le sue regole di morale universale. Penetrava nel mondo ellenico una corrente d'idee che, analoga alla filosofia francese del secolo XVIII°, era nella sua ispirazione e nella sua espressione l'ultimo frutto della gentilezza delle arti elleniche e della profondità della greca filosofia. Tanto avea operato la Grecia nella realtà e nell'idealità, nelle norme praticate che formano argomento di storia, e nelle dottrine professate che doveano esser fattori d'altri progressi futuri, quando la sua esistenza politica scomparve nell'impero di un altro popolo, che, partito da più umili origini, era diventato tanto più potente di lei.

462630

[1] Plat. De Legibus, Lib. V e Lib. IX.